SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI.

Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali ANAAO-ASSOMED, CIMO-ASMD, ANPO, FED. CISL MED., COSIME, Fed.FP CGIL, Med.-UIL, Med.-FIALS, Med.-CUMI - AMSFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-FE.ME.PA-ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità.

97A4971

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A3388

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° luglio 1997, n. **189**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MAGGIO 1997, N. 115.

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comunicazioni mobili e personali, prevedendo» *sono inserite le seguenti:* «tra gli altri disposizioni ed indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature *multistandard,*»; *e dopo le parole:* «ad impiegare infrastrutture fornite da terzi» *sono inserite le seguenti:* «e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti»;

al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 1 e 2».

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori»;

al comma 1, alla lettera b), *le parole da:* «fin dal 1° gennaio 1998» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera *a)*, a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi più brevi»;

al comma 2, lettera a) *è sostituita dalla seguente.*

«*a)* prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture).* — 1. Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.

2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3645):

Presentato del Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (MACCANICO) il 2 maggio 1997.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 2 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, XIV

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 maggio 1997.

Esaminato alla IX commissione il 14, 22, 28, 29 maggio 1997 e il 2 giugno 1997.

Esaminato in aula il 2 giugno 1997 e approvato il 3 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2499):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 giugno 1997.

Esaminato dalla 8ª commissione il 17 e 19 giugno 1997.

Esaminato in aula ed approvato il 26 giugno 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

97G0235

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 15 gennaio 1997 con le confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e UIL/FP e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale, UIL/Aziendale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, recante: «Esposizione universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941»;

Vista la direttiva del 7 febbraio1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartita oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Vista la lettera prot. n. 88 del 17 gennaio 1997, con la quale l'Ente EUR, in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 15 gennaio 1997 con le confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e UIL/FP e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale, UIL/Aziendale;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) concordato il 15 gennaio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intevenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 è stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 febbraio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 15 gennaio 1997 con le confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e UIL/FP e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale, UIL/Aziendale.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 6 febbraio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 16, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 15 maggio u.s.

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE
DEL BIENNIO ECONOMICO 1996-1997

Il giorno 5 giugno 1997, alle ore 16 si sono riuniti l'amministrazione dell'Ente EUR e le organizzazioni sindacali per sottoscrivere definitivamente il rinnovo della parte economica del contratto collettivo del personale non dirigente dell'Ente relativo agli anni 1996-1997, a seguito dell'autorizzazione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti al registro n. 107, foglio 16, in data 20 maggio 1997.

L'amministrazione

Le organizzazioni sindacali
CGIL/FP - CISL/FP - UIL/FP
CGIL/Aziendale - CISL/Aziendale - UIL/Aziendale

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 1996-1997.

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del CCNL stipulato in data 7 giugno 1996.

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 29 del CCNL stipulato in data 7 giugno 1996 sono incrementati con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

Area quadri:

posizione A ..... L. 110.000
posizione B ..... L. 90.000
posizione C ..... L. 76.000

Area di collaborazione:

posizione A ..... L. 76.000
posizione B ..... L. 70.000
posizione C ..... L. 66.000

Area esecutiva:

posizione A ..... L. 66.000
posizione B ..... L. 62.000
posizione C ..... L. 59.000
posizione D ..... L. 56.000

Area operatori:

posizione A ..... L. 53.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Area quadri:

posizione A ..... L. 127.000
posizione B ..... L. 103.000
posizione C ..... L. 87.000

Area di collaborazione:

posizione A ..... L. 87.000
posizione B ..... L. 80.000
posizione C ..... L. 76.000

Area esecutiva:

posizione A ..... L. 76.000
posizione B ..... L. 71.000
posizione C ..... L. 68.000
posizione D ..... L. 64.000

Area operatori:

posizione A ..... L. 60.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti aumenti mensili lordi:

Area quadri:

posizione A	L. 89.000
posizione B	L. 73.000
posizione C	L. 63.000

Area di collaborazione:

posizione A	L. 63.000
posizione B	L. 56.000
posizione C	L. 53.000

Area esecutiva:

posizione A	L. 53.000
posizione B	L. 51.000
posizione C	L. 47.000
posizione D	L. 45.000

Area operatori:

posizione A	L. 43.000

4. Le disposizioni dell'art. 30 del CCNL stipulato il 7 giugno 1996, riferite al primo biennio, si applicano per i nuovi stipendi ed hanno effetto dalla data della vigenza del presente contratto biennale.

Art. 3.

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell'art. 35 del CCNL stipulato il 7 giugno 1996, con le integrazioni del presente contratto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il fondo di cui all'art. 35 del CCNL stipulato in data 4 marzo 1996 è incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, di un ulteriore importo pari allo 0,95% dello stesso monte salari a decorrere dal 1° luglio 1997, nonché di un ulteriore importo pari allo 0,77% del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998.

Art. 3.

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell'art. 35 del CCNL stipulato il 7 giugno 1996, con le integrazioni del presente contratto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il fondo di cui all'art. 35 del CCNL stipulato in data 4 marzo 1996 è incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai drigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, di un ulteriore importo pari allo 0,95% dello stesso monte salari a decorrere dal 1° luglio 1997, nonché di un ulteriore importo pari allo 0,77% del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998.

Art. 4.

Criteri di utilizzo

1. Gli incrementi di cui all'art. 3 sono ripartiti tra le varie voci che compongono il trattamento accessorio ai sensi dell'art. 35, comma 3, secondo le specifiche esigenze dell'amministrazione, previa verifica con le organizzazioni sindacali, tra le voci di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 35, comma 3, del CCNL stipulato il 7 giugno 1996.

L'amministrazione

Le organizzazioni sindacali
UIL/FP - CISL/FP - CGIL/FP

97A5097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 12 e 26 maggio, 11 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° maggio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato»,

individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1997, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 60 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997 valutati in lire 51.750.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5166

DECRETO 24 giugno 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664. recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato. disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,75% 1° luglio 1997/2007, da destinare a sottoscrizioni in contanti, detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso da custo-

dire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso: in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazioni sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sara assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 1° luglio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6,75% 10 luglio 1997/2007. Dette operazioni avranno inizio il 1° luglio 1997 e termine-

ranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto-legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1998 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5167

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Visti i propri decreti in data 26 maggio e 11 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997 ed in particolare, quelle di cui all'articolo 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 luglio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presntazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collo camento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 1997.

A fronte ditali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 46.875.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5164

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 26 maggio, 11 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 luglio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 45.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5165

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 giugno 1997.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 18 aprile 1997 relativo al piano di mobilità finalizzata al pensionamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, commi 25 e 26, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con la legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la possibilità per le aziende di porre in mobilità finalizzata al pensionamento i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il limite massimo di 10.000 unità;

Visto in particolare l'art. 4, comma 26, ultimo periodo, del citato decreto legge che prevede che qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 1997 relativo all'attribuzione alle aziende richiedenti delle 1138 unità residue da porre in mobilità lunga;

Vista la nota della Italtel S.p.a. del 23 maggio 1997 con cui detta società comunica che 8 unità delle 23 assegnate al Gruppo Italtel non potranno essere utilizzate;

Vista la domanda della Alcatel cavi S.p.a., prodotta nel termine del 31 gennaio 1997 e non pervenuta alla Direzione generale per l'impiego, intesa ad ottenere n. 20 unità di mobilità lunga;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle 8 unità di cui sopra alla società Alcatel cavi con riduzione della richiesta nella misura percentuale del 62,77%;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzato al pensionamento di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 1997 è così modificato:

Gruppo Italtel 215

per le società Italtel S.p.a., Italtel sistemi, impianti e progettazioni, Italtel tecnoelettronica, Italtel tecomeccanica, Italtel Telesis;

Alcatel cavi S.p.a. 8

per l'unità produttiva di Scafati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 9 giugno 1997

Il Ministro: TREU

97A5137

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 1997.

Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dei Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971;

Visto l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'art. 26 della legge n. 195 del 20 aprile 1976 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un certificato d'importazione le cui modalità sono stabilite con propri provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento dell'emanazione del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1985 relativo alle modalità e alle procedure per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dal sopracitato art. 26 della legge n. 195 del 20 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1987 che reca modifiche al sopracitato decreto 2 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1983 concernente la dichiarazione dell'operatore commerciale all'atto dell'importazione di sementi di granoturco ibrido originarie da Paesi terzi;

Visto in particolare l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Sentito il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali espresso nella seduta del 22 maggio 1997;

Considerata la necessità di emanare disposizioni particolari di sorveglianza e di controllo dei prodotti sementieri all'atto della loro importazione, alla luce delle nuove norme comunitarie derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico europeo a partire dal 1° gennaio 1993;

Ritenuto a tal fine indispensabile uniformare le modalità di rilascio del nulla-osta di importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paei terzi;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto provenienti da Paesi terzi, deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale competente per territorio dove ha sede la ditta importatrice.

I controlli sementieri per dette merci, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, debbono essere espletati

presso i punti di entrata, esterni dell'Unione europea, elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Art. 2.

L'importazione deve presentare la richiesta per il nulla-osta d'importazione utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, regolamente compilato in tutte le sue parti e redatto in quadruplice copia.

L'importatore inoltre deve corredare la richiesta con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato 3, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale assume la responsabilità delle dichiarazioni fatte.

Art. 3.

I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la loro commercializzazione, possono essere ammessi alla temporanea importazione qualora i prodotti medesimi debbano essere selezionati, depurati dalle scorie e confezionati per la loro riesportazione nei Paesi terzi ai sensi degli articoli 175 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ai sensi del comma precedente possono essere ammessi alla temporanea importazione, a condizione che l'importatore disponga di idoneo magazzino autorizzato dall'Autorità doganale, i prodotti sementieri che si trovino in una delle seguenti condizioni:

appartenenti a varietà non iscritte nei registri nazionali o comunitario;

non ufficialmente certificati;

provenienti da Paesi terzi non equivalenti ai sensi delle leggi vigenti in materia sementiera.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale competente per territorio convalida i nulla-osta, ai fini della presentazione alla dogana competente, previa verifica almeno della conformità dei cartellini, che i prodotti sementieri da importare corrispondano alle indicazioni contenute in detto nulla-osta.

I nulla-osta presentati in dogana devono essere integri in ogni loro parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dall'Amministrazione regionale competente.

In mancanza della convalida il nulla-osta perde la sua validità.

Art. 5.

La validità del nulla-osta d'importazione di cui all'art. 4, rilasciato dalla Amministrazione regionale competente per territorio, ha la durata di mesi tre dalla data del rilascio.

Art. 6.

Qualora l'Amministrazione regionale competente constati che le sementi da importare non sianno conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia:

il nulla-osta viene annullato;

su richiesta della ditta importatrice, fatti salvi i requisiti dell'art. 3, può essere emesso un nulla-osta valido per la temporanea importazione, dandone comunicazione all'Amministrazione regionale che ha emesso il nulla-osta originale.

Art. 7.

I decreti ministeriali 3 marzo 1983, 2 agosto 1985 e 28 marzo 1987, citati nelle premesse, sono abrogati.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 193

ALLEGATO 1

SPECIE AGRARIE

I - Barbabietole

01 Beta vulgaris L. - Barbabietola da zucchero

02 Beta vulgaris L. - Barbabietola da foraggio

II - Piante foraggere

03 Agrostis canina L. - Agrostide canina

04 Agrostis gigantea Roth. - Agrostide gigantea e bianca

05 Agrostis stolonifera L. - Agrostide stolonifera

06 Agrostis capillaris L. - Agrostide tenue

07 Alopecurus pratensis L. - Coda di volpe

08 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl. - Avena altissima

09 Bromus catharticus Vahl - Bromo

10 Bromus sitchensis Trin. - Bromo dell'Alaska

11 Cynodon Dactylon (L.) Pers. - Erba capriola

12 Dactylis glomerata L. - Dactylis (pannocchia)

13 Festuca arundinacea Schreber - Festuca arundinacea

14 Festuca ovina L. - Festuca ovina

15 Festuca - Festuca dei prati

16 Festuca rubra L. - Festuca rossa

17 Lolium multiflorum Lam - Loglio d'Italia (compreso il loglio Westervoldigo)

18 Lolium perenne L. - Loglio perenne e loietto inglese

19 Lolium x boucheanum Kunth - Loglio ibrido

20 Phalaris acquatica L. - Erba di Harding, Phalaris

21 Phleum Bertolonii DC - Fleolo bulboso

22 Phleum pratense L. - Fleolo (coda di topo)

23 Poa annua L. - Poa annua

24 Poa nemoralis L. - Poa dei boschi

25 Poa palustris L. - Fienarola delle paludi

26 Poa pratensis L. - Fienarola dei prati

27 Poa trivialis L. - Poa comune

28 Trisetum flavescens (L.) Beauv. - Avena bionda

29 Hedysarum coronarium L. - Sulla

30 Lotus corniculatus L. - Ginestrino

31 Lupinus Albus - Lupino bianco

32 Lupinus angustifolius L. - Lupino azzurro

33 Lupinus luteus L. - Lupino giallo

34 Medicago lupulina L. - Erba medica

35 Medicago sativa L. - Erba medica

36 Medicago x varia T. Martyn - Medica varia

37 Onobrychis viciifolia Scop. - Lupinella

38 Pisum sativum L. (partim) - Pisello da foraggio

39 Trifolium elaxandriunum, L. - Trifoglio alessandrino

40 Trifolium hybridum L. - Trifoglio ibrido

41 Trifolium incarnatum L. - Trifoglio

42 Trifolium pratense L. - Trifoglio pratense (violetto)

43 Trifolium repens L. - Trifoglio bianco

44 Trifolium resupinatum L. - Trifoglio persico

45 Trogonella foenum-graecum L - Fieno greco (D. Boekshornklee)

46 Vicia faba L. (partin) - Favetta

47 Vicia pannonica Crantz - Veccia pannonica

48 Vicia sativa L. - Veccia comune

49 Vicia villosa Roth - Veccia vellutata e veccia di Narbonne

50 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb - Navone

51 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef var medulosa Tell. + var. viridis L. - Cavolo da foraggio

52 Phacelia tanacetifolia Benth. - Facelia

53 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Rafano oleifero

III - Piante oleaginose e da fibra

54 Arachis hypogaea L. - Arachide

55 Brassica rapa L. (partim) - Navette

56 Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czen. - Senape bruna

57 Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg) Sinsk - Colza

58 Brassica nigra (L.) W. Koch - Senape nera

59 Cannabis sativa L. - Canapa

60 Carum carvi L. - Cumino

61 Grossypium ssp. - Cotone

62 Helianthus annuus L. Girasonle

63 Linum usitatissimum L. - Lino tessile, lino oleaginoso

64 Papaver somniferum L. - Papavero

65 Sinapis alba L. - Senape bianca

66 Glycine max (L.) Merr. - Soia

IV - Cereali

67 Avena sativa L. - Avena

68 Hordeum vulgare L. - Orzo distico e Orzo polistico

69 Oryza sativa L. - Riso

70 Phalaris canariensis L. - Scagliola

71 Secale cereale L. - Segale

72 Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorgo da granella

73 Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Sorgo da foraggio

74 Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Ibridi di sorgo

75 X Triticosecale Wittm. - Triticale

76 Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol - Frumento tenero

77 Triticum durum Desf. - Frumento duro

78 Triticum spelta L. - Spelta

79 Zea mays L. (esclusi Zea mays L. convar. microsperma (Koern), Zea mays L. convar. saccarata (Koern) - Granoturco, Mais (escluso Mais rostrato (Popcorn) e Mais zuccherino)

V - Patate

71 Solanum tuberosum L. - Patata

ORTIVE

01 Allium cepa L. - Cipolla

02 Allium porrum - Porro

03 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Cerfoglio

04 Apium graveolens L. - Sedano/Sedano rapa

05 Asparagus officinalis L. - Asparago

06 Beta vulgaris L. var. vulgaris - Bietola da coste

07 Beta vulgaris L. var. conditiva Alef - Bietola da orto

08 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. - Cavolo laciniato

09 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrystis L. - Cavolfiore

10 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. - Cavolo broccolo

11 Brassica oleracea L. convar. oleracea var gemmifera DC. - Cavolo di Bruxelles

12 Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - Cavolo verza

13 Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Cavolo capuccio bianco

14 Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var rubra D.C. - Cavolo capuccino rosso

15 Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. gongylodes - Cavolo rapa

16 Brassica pekinensis (Lour) rupr. - Cavolo cinese

17 Brassica rapa L. var. rapa - Rapa primaverile/Rapa autunnale

18 Capsicum annuum L. - Peperone

19 Cichorium endivia L. - Indivia riccia /Indivia scarola

20 Cichorium intybus L. (partim) - Cicoria

21 Cichorium intybus L. (partim) - Cicoria industriale

22 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai - Anguria/ Cocomero

23 Cucumis melo L. - Melone

24 Cucumis sativus L. - Cetriolo/Cetriolino

25 Cucurbita maxima Duchesne - Zucca

26 Cucurbita pepo L. - Zucchino

27 Cynara cardunculus L. - Cardo

28 Daucus carota L. - Carota

29 Foeniculum vulgare Miller - Finocchio

30 Lactuca sativa L. - Lattuga

31 Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw. - Pomodoro

32 Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill - Prezzemolo

33 Phaseolus coccineus L - Fagiolo di Spagna

34 Phaseolus vulgaris L. - Fagiolo

35 Pisum sativum L. (partim) - Pisello

36 Raphanus sativus L. - Ravanello

37 Scorzonera hispanica L. - Scorzonera

38 Solanum melongena L. - Melanzana

39 Spinacia oleracea L. - Spinacio

40 Valerianella locusta (L.) Laterr. - Valeriana

41. Vicia faba L. (partim) - Fava da orto

97A5150

ALLEGATO 2

NULLA-OSTA PER IMPORTAZIONE DI MATERIALI SEMENTIERI

(art 26 legge n 195 del 20 aprile 1976)

Non e ammessa alcuna correzione non autorizzata dall'autorita che ha emesso il nulla osta

Il presente nulla-osta ha validita di mesi tre dalla data di rilascio

1	2 / 3	4
Importatore (nome. cognome. ragione sociale) N iscrizione R U P N licenza C C I A A N autorizzazione attività sementiera	Cartellino OCSE ☐ Cartellino CEE - Equivalente ☐ 3 Paese di provenienza	Dogana di : a) in natura ai fini del condizionamento ☐ b) commercializzazione ☐ c) altre ☐

5 N T D C	6 SPECIE	7 VARIETA'	8 Categoria	9 Servizio di certificazione	10 Mais Tipo di ibrido Classe FAO	11 Quantità
			A condizione che il seme risponda ai requisiti fitosanitari e che eventuali concie risultino effettuate con prodotti ammessi nel nostro paese			

12	13	14
Osservazioni dell'importatore data ______ firma ______	Regione ______ Ufficio ______ Prot n del data ______ firma e timbro ______	Servizio Fitosanitario della Regione ______ Prot n. del data ______ firma e timbro ______

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART 4 Legge 15/1968)

Io sottoscritto (a) nato il
a Prov Via n
avanti a (b)

DICHIARO

che le sementi di cui intendo procedere all'importazione con nulla-osta presentato in data al Servizio Fitosanitario regionale della Regione , sono conformi ai requisiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari in vigore sulla disciplina dell'attività sementiera

Letto, confermato e sottoscritto
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE
(c)

(Stemma Ente) REGIONE o altro Ente o Timbro notarile
(d)
Attesto che il dichiarante Sig (e)
identificato (f)
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data)

(g)

(h)

Timbro dell'ufficio

(a) Dati anagrafici del dichiarante
(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione
(c) Firma per esteso e leggibile
(d) Intestazione dell'Ufficio (ad es Servizio Fitosanitario Regionale)
(e) Nome e cognome del dichiarante
(f) Modalità di identificazione tipo del documento di identità ed estremi, ovvero per conoscenza diretta
(g) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso
(h) Firma per esteso del pubblico ufficiale

97A5150

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Como, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Como, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A5151

DECRETO 9 giugno 1997.

Modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'INPS e di altri enti pubblici che hanno erogato trattamenti pensionistici nell'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli antri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precisato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Visto l'art. 6, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996, con il quale è stato approvato il mod. 770 da presentare nel 1996 da parte dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli 740, 750, 760 e 770 da presentare nel 1996 approvati con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 agosto 1996 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1996 che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione su supporto magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti di imposta che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che è necessario stabilre, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e 9 aprile 1996, nonché dei decreti 9 agosto 1996 e 6 novembre 1996, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1995;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Decreta:

Art. 1.

L'I.N.P.S. e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per l'anno di imposta 1995 mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili.

I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti sono stabiliti nell'allegato *A* del presente decreto.

Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli elenchi, completi dei relativi dati, utilizzando i modelli cartacei previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta mod. 770.

Art. 2.

I supporti e gli elenchi di cui al precedente articolo, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto, devono pervenire al centro informativo del Dipartimento delle entrate, via Mario Carucci, n. 85, c.a.p. 00143 Roma, apponendo sulla busta di spedizione il codice E.P./96 entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici, di cui al precednete articolo, e sugli elenchi cartacei sostitutivi dei supporti magnetici, controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti prescritti, disponendone la sostituzione o l'integrazione in caso di errori o difformità.

I supporti magnetici riscontrati errati, qualora in occasione della sostituzione con i nuovi supporti non vengano richiesti dall'ente interessato, potranno essere distrutti.

Art. 3.

Gli enti che, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, e secondo le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze 9 agosto 1996 e 6 novembre 1996, hanno inviato su supporto magnetico, ovvero su supporto cartaceo, le dichiarazioni modello 770, non sono tenuti ad inviare al centro informtivo del Dipartimento delle entrate l'elenco nominativo dei pensionati di cui all'art. 1 del presente decreto, qualora tale elenco sia stato già compreso nel modello 770/A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DI PENSIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 1995 AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE.

1. *Avvertenze generali*

I supporti magnetici predisposti dagli enti ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982 e sui quali devono essere registrati i dati riguardanti i pensionati, devono rispettare le specifiche tecniche di seguito esposte.

Per ciascun soggetto devono essere riportate le informazioni anagrafiche e i dati contabili relativi ai compensi e altri redditi corrisposti e alle ritenute effettuate, nonché gli eventuali dati dei conguagli conseguenti all'assitenza fiscale.

Per ciascun percipiente devono essere riportate le informazioni anagrafiche e contabili previste nei modelli 770/A e 770/A-1 approvati con decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996. Per la compilazione bisogna far riferimento alle relative voci nel paragrafo 11 «Quadri contenenti gli elenchi nominativi dei percettori» delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770/A.

Si sottolinea che gli importi devono essere esposti in migliaia di lire operando il troncamento (e non l'arrotondamento) delle ultime tre cifre. Tale troncamento va operato anche sugli importi che rappresentano i totali.

In merito all'invio dei supporti magnetici si precisa che all'esterno della confezione devono essere indicati:

destinatario: Centro informativo del Dipartimento delle entrate, via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma;

ente: denominazione e indirizzo dell'ente mittente;

progressivo invio/volume: ha la struttura XX/YY, dove XX è il numero d'invio e YY è il numero progressivo del supporto magnetico nell'invio;

tipo di fornitura. 101P,

anno d'imposta: è l'anno d'imposta a cui si riferiscono i record contenuti nel nastro (in cifre);

record contenuti nel supporto è il numero totale di record contenuti nel supporto magnetico (compresi i record di testa e di coda).

La fornitura su supporto magnetico può essere costituita da più volumi.

Su ogni supporto magnetico si possono inserire dati di più enti eroganti accodati sequenzialmente ed appartenenti allo stesso invio.

In ogni caso il primo record dei supporti deve essere quello di inizio fornitura (tipo record «0») e l'ultimo quello di fine fornitura (tipo record «9»).

Se la fornitura viene effettuata su più volumi, i dati di ciascun ente erogante devono essere contenuti in un solo supporto

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici. Gli enti non in grado di fornire i predetti supporti magnetici hanno la facoltà di utilizzare nastri magnetici a bobina; le caratteristiche dei supporti magnetici sono esposte nel seguito.

2. *Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia.*

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480,

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 37.871,

tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;

senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware)

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo «no label».

La lunghezza di ciascun record logico è di 500 caratteri, la lunghezza del record fisico è di 32.500 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 65 record logici.

3. *Caratteristiche dei dischetti magnetici*

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

una delle seguenti tipologie

dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

dischetti da 3 5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 byte per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacità in formato MS/DOS,

dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densità con 512 byte per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII standard,

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali «0D» e «0A»),

lunghezza del record fissa di 500 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti)

Il nome da assegnare al file del dischetto è 101P95 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. *Caratteristiche dei nastri magnetici a bobina*

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1 600 oppure 6 250;

tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo «no label».

La lunghezza di ciascun record logico è di 500 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32 500 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 65 record logici

5. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici*

Ciascuna fornitura può essere costituita da più volumi, su ciascun volume deve essere apposta, a cura dell'ente che predispone la fornitura stessa, un'etichetta esterna contenente le seguenti informazioni.

codice fiscale e denominazione dell'ente mittente;

sede dell'ente mittente (via, numero civico, comune e provincia),

tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

densità di registrazione (1600 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.),

hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura,

numero complessivo dei volumi forniti;

eventuale identificativo assegnato dall'ente al supporto;

data di produzione del supporto

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto. A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

6 *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 500 caratteri:

un record di testa (tipo record «0») del volume, relativo ai dati dell'ente erogante mittente della fornitura;

più record di dettaglio con i dati dei percipienti le pensioni;

un record di coda (tipo record «9») del volume con i dati riepilogativi del numero dei record contenuti nel volume stesso

6.1 *Ulteriori informazioni sul contenuto dei supporti magnetici*

Per quanto riguarda il contenuto dei campi devono essere osservate le specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni.

il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

alfanumerico (AN);

numerico (NU);

i dati alfabetici e alfanumerici devono essere allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi, in particolare per quanto riguarda i campi relativi ai codici fiscali, lunghi 16 caratteri, un codice fiscale di 11 cifre deve essere allineato a sinistra e devono essere riempiti a spazi i rimanenti 5 caratteri,

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo (*), punto ( ), ecc ;

i dati numerici devono essere allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;

i campi numerici devono essere forniti senza segno.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN)

TIPO RECORD "0" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' ENTE EROGANTE CHE HA OPERATO LE RITENUTE	
1	1	1	Tipo record : impostato a "0"	NU
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NU
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 95	NU
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NU
5	18-89	72	Denominazione dell'Ente erogante	AN
6	90-110	21	Comune del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
7	111-112	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell'Ente erogante (RM = Roma)	A
8	113-147	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
9	148-152	5	C.A.P. del domicilio fiscale dell'Ente erogante	NU
10	153-154	2	Progressivo invio nell'ambito dell'Ente erogante. Va impostato al valore 01 per il primo invio con un incremento di uno per ogni invio successivo	NU
11	155-156	2	Progressivo del supporto nell'ambito dell'invio. Va impostato al valore 01 per il primo supporto magnetico con un incremento di uno per ogni supporto successivo	NU
12	157-500	344	Filler impostato a spazi	AN

TIPO RECORD "1"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PENSIONATO E DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEL PENSIONATO CHE SI E' AVVALSO DELL'ASSISTENZA FISCALE DELL'ENTE EROGANTE O DI UN C.A.A.F. I riferimenti al mod.770 nel seguito riportati sono relativi al modello approvato con D.M. 14 febbraio 1996	
1	1	1	Tipo record: impostato a "1"	NU
			DATI ANAGRAFICI DEL PENSIONATO	
2	2-17	16	Codice fiscale del pensionato: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
3	18-41	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
4	42-61	20	Nome	AN
5	62-69	8	Data di nascita nella forma GGMMAAAA	NU
6	·70	1	Sesso (vale M o F)	A
7	71-91	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
8	92-93	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	A
9	94-114	21	Comune di residenza	AN
10	115-116	2	Sigla della provincia di residenza (RM = Roma)	A
11	117-151	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
12	152-156	5	C.A.P. del comune di residenza	NU
13	157	1	Segnalazione di pensioni iniziate e/o cessate nell'anno assume i valori: - 0 se la pensione non e' iniziata o cessata nell'anno - 1 se la pensione e' iniziata nell'anno - 2 se la pensione e' cessata nell'anno - 3 se la pensione e' iniziata e cessata nell'anno	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
14	158	1	Indicatore relativo al tipo di pensioni erogate assume i valori: - 0 se pensione diretta - 1 se pensione di reversibilita' - 2 se pensione di invalidita' - 3 se pensione esente	NU
			DATI CONTABILI DEL PENSIONATO	
15	159-165	7	Totale emolumenti imponibili corrisposti (punto 30 mod. 770/A)	NU
16	166-172	7	Imposta corrispondente al totale emolumenti imponibili (punto 31 del mod. 770/A)	NU
17	173-179	7	Totale detrazioni (punto 37 del mod. 770/A).	NU
18	180-186	7	Incremento detrazioni per figli a carico (punto 38 del mod. 770/A)	NU
19	187-193	7	Totale ritenute fiscali operate dall'Ente (punto 40 mod. 770/A)	NU
20	194-200	7	Ritenute fiscali operate da terzi (punto 39 del mod. 770/A)	NU
21	201-207	7	Eccedenza delle ritenute da rimborsare (punto 41 del mod. 770/A)	NU
22	208-211	4	Detrazione per coniuge a carico (punto 32 del mod. 770/A)	NU
23	212-218	7	Detrazione per figli a carico (punto 33 del mod. 770/A)	NU
24	219-225	7	Detrazione per altri familiari a carico (punto 34 del mod. 770/A)	NU
25	226-229	4	Detrazione per lavoro dipendente (punto 35 del mod. 770/A)	NU
26	230-236	7	Detrazione per oneri (punto 36 del mod. 770/A)	NU
			ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
27	237-243	7	- emolumenti netti (punto 47 del mod. 770/A)	NU
28	244-250	7	- detrazioni d'imposta (punto 48 del mod. 770/A)	NU
29	251-257	7	- ritenuta fiscale operata (punto 49 del mod. 770/A)	NU
			AMMONTARE IMPONIBILE AI FINI DEL C.S.S.N.	
30	258-264	7	Imponibile (deve essere riportato l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il S.S.N. punto 51 del mod. 770/A)	NU
31	265-277	13	Campo riservato all'Ente puo'	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			essere utilizzato per dati di propria competenza	
32	278	1	Soggetto assistito vale 1 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza dell'Ente vale 2 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	NU
			VERSAMENTI E RIMBORSI EFFETTUATI DALL' ENTE EROGANTE CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
			Assistenza fiscale prestata nel 1995 in relazione alla seconda rata di acconto	
33	279	1	Conguagli non effettuati punto 52 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per aspettativa senza retribuzione; -C, per decesso; -D, per richiesta di minore secondo acconto; -E, per retribuzione insufficiente; -F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
			Seconda rata di acconto IRPEF per il 1995.	
34	280-286	7	- imposta versata punto 53 mod. 770/A	NU
35	287-293	7	- interessi e/o soprattasse punto 54 mod. 770/A	NU
			Seconda rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
36	294-300	7	- contributo versato punto 55 mod. 770/A	NU
37	301-307	7	- interessi e/o soprattasse punto 56 mod. 770/A	NU
			Assistenza fiscale prestata nel 1996 in relazione al saldo per il 1995 e alla prima rata di acconto per il 1996	
38	308	1	Conguagli non effettuati punto 57 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per aspettativa senza re-	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			tribuzione; -C, per decesso; -D, per richiesta di minore secondo acconto; -E, per retribuzione insufficiente; -F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -G, nel caso di rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso di conguagli completati, vale spazio	
39	309	1	Rettifica conguaglio: vale 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' o 'F', altrimenti va impostato a spazio punto 58 mod. 770/A Nel caso di rettifica degli importi di conguaglio vale : A nel record in cui sono registrati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo, avvenute rispettivamente nei mesi di giugno e di luglio; B nel record in cui sono registrati, nei campi da 43 a 50 (punti da 62 a 69 del mod.770/A), gli importi dei modelli 730-3 e 730-4 riportanti i dati per il primo conguaglio; in tale record, oltre ai campi appena citati, deve essere impostato nel campo 2 (punto 1 del mod. 770/A) il codice fiscale del pensionato Nel caso di conguaglio operato solo nel mese di luglio, deve essere utilizzato un unico record, indicando: - C, conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione del CAAF tardivamente pervenuta all' ente; - D, conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione del CAAF tempestivamente pervenuta all' ente ma per la quale non e' stato effettuato il conguaglio nel mese di giugno; - E, conguaglio tardivo di mod. 730-4 pervenuto tardivamente; - F, conguaglio tardivo per causa dipendente dall' ente Saldo IRPEF per il 1995	AN
40	310-316	7	-imposta rimborsata punto 59 mod. 770/A	NU
41	317-323	7	-imposta versata	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 60 mod. 770/A	
42	324-330	7	- interessi IRPEF punto 61 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1996	
43	331-337	7	-imposta versata punto 62 mod. 770/A	NU
44	338-344	7	-interessi punto 63 mod. 770/A	NU
45	345-351	7	Soprattasse sul saldo IRPEF per il 1995 e sulla prima rata di acconto IRPEF per il 1996 punto 64 mod. 770/A	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1995	
46	352-358	7	-contributo a rimborso punto 65 mod. 770/A	NU
47	359-365	7	-contributo versato punto 66 mod. 770/A	NU
48	366-372	7	-interessi punto 67 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1996	
49	373-379	7	-contributo versato punto 68 mod. 770/A	NU
50	380-386	7	-interessi punto 69 mod. 770/A	NU
51	387-393	7	Soprattasse sul saldo C.S.S.N. per il 1995 e sulla prima rata di ac- conto C.S.S.N. per il 1996 punto 70 mod. 770/A	NU
52	394-395	2	Segnalazione di dichiarazione mod.730/96 non liquidabile (tabella F delle istruzioni al Mod. 770); vale zero se la dichiarazione e' liquidabile o se il soggetto non e' assistito dal datore di lavoro punto 71 mod. 770/A	NU
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
53	396-406	11	Codice fiscale	NU
54	407-466	60	Denominazione	AN
55	467-471	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
56	472-500	29	Filler	AN

TIPO RECORD "2"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1995 IN CONSEGUENZA DELL' ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995	
1	1	1	Tipo record: impostato a "2"	NU
			DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO	
2	2-17	16	Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
3	18-41	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
4	42-61	20	Nome	AN
5	62-69	8	Data di nascita	NU
6	70	1	Sesso (vale M o F)	AN
7	71-91	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
8	92-93	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
9	94	1	Soggetto assistito nel 1995 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza del datore di lavoro; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.	NU
			DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
10	95-98	4	Periodo di riferimento (espresso nella forma MMAA) punto 8 mod. 770/A-1	NU
			Saldo IRPEF per il 1994	
11	99-105	7	- imposta rimborsata punto 9 mod. 770/A-1	NU
12	106-112	7	- imposta versata punto 10 mod. 770/A-1	NU
13	113-119	7	- interessi punto 11 mod. 770/A-1	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1995	
14	120-126	7	- imposta versata punto 12 mod. 770/A-1	NU
15	127-133	7	- interessi punto 13 mod. 770/A-1	NU
16	134-140	7	Soprattassa su IRPEF saldo 1994 e prima rata acconto 1995 punto 14 mod. 770/A-1	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1994	
17	141-147	7	- contributo a rimborso punto 15 mod. 770/A-1	NU
18	148-154	7	- contributo versato punto 16 mod. 770/A-1	NU
19	155-161	7	- interessi punto 17 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
20	162-168	7	- contributo versato punto 18 mod. 770/A-1	NU
21	169-175	7	- interessi punto 19 mod. 770/A-1	NU
22	176-182	7	Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1994 e prima rata acconto 1995 punto 20 mod. 770/A-1	NU
23	183	1	Conguagli non effettuati punto 21 mod. 770/A-1 nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso in cui l'operazione descritta nel numero d'ordine esaurisca le operazioni di conguaglio, vale spazio	AN
24	184	1	Tipo conguaglio punto 22 mod. 770/A-1 puo' valere : -R, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 rettificativo o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo; -S, per conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod.730-4 pervenuta entro i termini;	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			-T, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4; -U, per conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga precedenti ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi	
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
25	185-195	11	Codice fiscale	NU
26	196-255	60	Denominazione	AN
27	256-260	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
28	261-266	6	Data di ricezione del mod.730-5	NU
29	267-500	234	Filler (va impostato a spazi)	AN

TIPO RECORD "9" - RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1	1	Tipo record : impostato a "9"	NU
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NU
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 95	NU
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NU
5	18-23	6	Numero record di tipo "1"	NU
6	24-29	6	Numero record di tipo "2"	NU
			INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA FISCALE	
7	30-35	6	Numero dei pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale dall'Ente erogante	NU
8	36-41	6	Numero dei pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NU
9	42-43	2	Progressivo invio: deve essere uguale corrispondente campo del record di testa	NU
10	44-45	2	Progressivo del nastro: deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa	NU
11	46-500	455	Filler impostato a spazi	AN

ALLEGATO B

Al Centro Informativo del Dipartimento
delle Entrate Via Mario Carucci n° 85
00143 Roma

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI PENSIONATI DA PARTE DELL' INPS E DI ALTRI ENTI CHE EROGANO PENSIONI

PENSIONI EROGATE NEL 19

ENTE EROGANTE	CODICE FISCALE	
	DENOMINAZIONE	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV.
	INDIRIZZO	C.A.P.
	TELEFONO	FAX

DESCRIZIONE FORNITURA

	DISCHETTI	NASTRI A CARTUCCIA	NASTRI A BOBINA	ELENCHI CARTACEI
N. SUPPORTI :				
N. PENSIONI :				

DATA ________________ FIRMA ____________________________

97A5119

DECRETO 23 giugno 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici del registro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate, dell'ufficio del registro di Gavirate, dell'ufficio del registro di Saronno e dell'ufficio del registro di Varese in data 16 dicembre 1996 per la partecipazione del personale allo sciopero proclamato dalle OO.SS., e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate, dell'ufficio del registro di Gavirate, dell'ufficio del registro di Saronno e dell'ufficio del registro di Varese è accertato in data 16 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5117

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 giugno 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 28 febbraio 1997 concernente le tariffe telefoniche internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto 28 febbraio 1997 concernente le tariffe telefoniche internazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997;

Considerato che, per errore, nella tabella A1 in vigore dal 1° luglio 1997 e, nella tabella *B*, anch'essa in vigore dal 1° luglio 1997, relativamente alla zona d tassazione X - tutti gli altri Paesi extraeuropei, il richiamo alla nota, per la tariffa in teleselezione ordinaria, è stato indicato in (6) anziché (5) e, per la tariffa ridotta, è stato omesso il richiamo alla nota (9);

Ravvisata la necessità di correggere il predetto errore;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella A1 allegata al decreto 28 febbraio 1997, citato nelle premesse, la voce X è sostituita dalla seguente:

Zona di tass ne	Relazioni telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi	Tariffe per il servizio telefonico (1)			
		In teleselezione (2) (ritmo in secondi)			Tramite operatore
		Ordinaria secondi	Ridotta A secondi	Ridotta B secondi	Tariffa per minuto (11) lire
X	Tutti gli altri Paesi extraeuropei . . .	1,90 (5)	2,15 (9)	—	5.029

2. Nella tabella B allegata al decreto 28 febbraio 1997, citato nelle premesse, la voce X è sostituita dalla seguente:

Zona di tass ne	Relazioni telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi	Tariffe per il servizio telefonico (1)		
		In teleselezione (2) (ritmo in secondi)		
		Ordinaria secondi	Ridotta A secondi	Ridotta B secondi
X	Tutti gli altri Paesi extraeuropei	1,90 (5)	2,15 (9)	—

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 266

97A5292

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1996.

Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995. Conv. n. 173/90. Servizi agglomerato industriale di Bari-Modugno. Rettifica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 173/90 stipulata in data 15 ottobre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Bari regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della sistemazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, di illuminazione a servizio della zona artigianale nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno;

Vista la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 3136 del 7 ottobre 1996 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di completamento ai lavori riguardanti la realizzazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, di illuminazione a servizio della zona artigianale nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno;

Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del Consorzio A.S.I. n. 341/96 del 1° ottobre 1996;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1703 del 7 novembre 1996, ha sostenuto che i lavori di completamento dell'impianto di illuminazione risultano tra quelli necessari ed indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'opera, ed ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso della perizia di completamento ed alla richiesta di proroga della convenzione;

Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto prot. n. 9/4726 del 19 novembre 1996 ha evidenziato che la presenza di una notevole economia, proveniente soprattutto dal ribasso d'asta, ha consentito di reperire i fondi necessari al completamento della rete di illuminazione che è così funzionale e fruibile al pari delle altre opere di urbanizzazione previste nella convenzione in esame;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1996 con la quale è stata approvata la predetta perizia di variante, con contestuale aggiornamento del relativo quadro economico e concessione di una proroga della convenzione fino al 31 dicembre 1997;

Considerato che nel predetto quadro economico la voce «Fondo 1%» è stata erroneamente riferita alla legge 219/94, anziché alla legge 109/1994;

Ritenuto di dover procedere alla relativa rettifica;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella nota n. 3136 del 7 ottobre 1996 del Consorzio A.S.I. di Bari, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato, nel quale la voce «Fondo 1% legge n. 219/1994» deve intendersi rettificata in «Fondo 1% legge n. 109/1994»:

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	7.628	6.217	7.240
Imprevisti	189	1.600	289
Lievitazione prezzi	—	—	—
Spese generali	915	915	915
I.V.A.	1.268	1.268	1.268
Fondo 1% legge numero 109/94	—	—	7
Totale	10.000	10.000	10.000

3. Il termine di scadenza della convenzione è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

Roma, 21 marzo 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221

97A5120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 5, punto 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni, ai sensi della legge 168/1989;

Visto l'art. 5, punto 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1997 e 29 aprile 1997;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 5 maggio 1997 e 9 giugno 1997;

Visto il protocollo d'intesa per la realizzazione del secondo polo del Politecnico di Milano alla Bovisa, stipulato il 25 febbraio 1997;

Visto il decreto rettorale n. 189/AG del 30 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano è istituita la facoltà di architettura di Milano-Bovisa, con il sottoindicato corso di laurea:

biennio del corso di laurea in architettura.

Art. 2.

La dotazione organica, all'insediamento della facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, è costituita da:

n. 23 professori di prima fascia;

n. 24 professori di seconda fascia;

n. 20 ricercatori;

di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

È costituita la facoltà di architettura di Milano-Bovisa di cui fanno parte tutti i professori di ruolo e i ricercatori attualmente in servizio la cui dotazione è definita dal precedente art. 2.

Art. 4.

In prima applicazione, in attesa dell'espletamento delle elezioni degli studenti e della nomina dei ricercatori, ai sensi dell'art. III.3.2 dello statuto del Politecnico di Milano, il Consiglio di facoltà è costituito dai professori di prima e seconda fascia.

Art. 5.

L'ordinamento didattico del biennio del corso di laurea in architettura, sino all'entrata in vigore del Regolamento didattico d'ateneo è quello già previsto, per lo stesso corso della facoltà di architettura di Milano, nello statuto del Politecnico.

Art. 6.

È compito del decano della Facoltà di architettura di Milano-Bovisa convocare il Consiglio della facoltà per l'elezione del preside.

Art. 7.

Accertato che i trasferimenti dei professori e ricercatori, in base alla normativa vigente, decorrono dal 1° novembre, tuttavia, ai fini degli immediati adempimenti previsti da parte della facoltà testé costituita, nel superiore interesse degli studi, è inteso che l'attività istituzionale dei professori e ricercatori viene svolta con decorrenza immediata.

Inoltre, data la necessità di assicurare continuità didattica alle iniziative già avviate, vengono delegate, dalla data del presente decreto, al Consiglio di facoltà

di architettura di Milano-Bovisa ed al preside eletto, tutte le funzioni di pertinenza della facoltà e del preside di facoltà.

Milano, 10 giugno 1997

Il rettore: DE MIO

ALLEGATO

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA MILANO-BOVISA

Dotazione organica all'insediamento della facoltà

PROFESSORI DI PRIMA FASCIA

N P	DIP	S S D	COGNOME E NOME	Qualif	Facolta
1	DPA	H10A	Acuto Antonio	RO	BvA
2	CSA	H12X	Adorni Bruno	RO	BvA
3	DPA	H10A	Baffa Matilde	RO	BvA
4	DPA	H10A	Bordogna Enrico	RS	BvA
5	DITEC	H09A	Bottero Bianca	RS	BvA
6	DITEC	H09A	Bottero Maria	RO	BvA
7	DPA	H10A	Canella Guido	RO	BvA
8	DPA	H14B	Consonni Giancarlo	RO	BvA
9	CSA	H13X	Cruciani Fabozzi Giuseppe	RO	BvA
10	DPA	H10A	Derossi Pietro	RO	BvA
11	CSA	H13X	Dezzi Bardeschi Marco	RO	BvA
12	DPA	H10C	Drugman Alfredo	RO	BvA
13	DPA	H10A	Grassi Giorgio	RO	BvA
14	DST	H14B	Macchi Cassia Cesare	RO	BvA
15	DPA	H10A	Mantero Enrico	RO	BvA
16	DPA	H14B	Meneghetti Lodovico	RO	BvA
17	DIS	H07A	Molina Chiara	RO	BvA
18	DPA	H10A	Monestiroli Antonio	RO	BvA
19	DPA	H10A	Ottolini Gianni	RS	BvA
20	DPA	H12X	Patetta Luciano	RO	BvA
21	DIS	H07A	Scirocco Francesco	RO	BvA
22	DPA	H10A	Vitale Daniele	RO	BvA
23	DIS	H07B	Vitiello Edmondo	RO	BvA

PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

N P	DIP	S S D	COGNOME E NOME	Qualif	Facolta
1	DPA	H10A	Bonaretti Pellegrino	RA	BvA
2	DPA	H10A	Bonicalzi Rosaldo	RA	BvA
3	DPA	H13X	Boriani Maurizio	RA	BvA
4	DPA	H14B	Brenna Sergio	RA	BvA
5	DIS	H07A	Buccino Fernanda	RA	BvA
6	DIS	H07B	Castiglioni Carlo	RA	BvA
7	DPA	H10A	Celada Gianni	RA	BvA
8	DPA	H10A	Cislaghi Giovanni	RA	BvA
9	DPA	H10A	De Benedetti Paolini Giuseppina	RA	BvA
10	DPA	H10A	Del Bo Adalberto	RA	BvA
11	DST	Q05D	Della Pergola Giuliano	RA	BvA
12	DPA	H10A	Folli Maria Grazia	RA	BvA
13	DPA	H10A	Fortis Massimo	RA	BvA
14	DPA	H10A	Fosso Mario	RA	BvA
15	DPA	H10A	Pellegrini Cesare	RA	BvA
16	DPA	H10A	Perotta Giancarlo	RA	BvA
17	DPA	H14B	Puddu Piero	RA	BvA
18	DPA	H14B	Redaelli Giulio	RA	BvA
19	DPA	H10B	Rippa Renata	RA	BvA
20	DPA	H10C	Salotti Gian Domenico	RA	BvA
21	DPA	H10A	Semino Gian Paolo	RA	BvA
22	DPA	H10A	Spagnoli Lorenzo	RA	BvA
23	DPA	H14B	Tonon Graziella	RA	BvA
24	DPA	H10A	Torricelli Angelo	RA	BvA

RICERCATORI

N P	DIP	S S D	COGNOME E NOME	Qualif	Facolta
1	DPA	H12X	Ardita Mario	RI	BvA
2	DPA	H14B	Baggio Maria	RI	BvA
3	DPA	H10A	Belski Maria Pia	RI	BvA
4	DPA	H10C	Boidi Sergio	RI	BvA
5	DPA	H14B	Bosio Elio	RI	BvA
6	ECO	P01I	Canesi Marco	RI	BvA
7	DPA	H10A	Confalonieri Claudio	RI	BvA
8	DPA	H10A	De Carli Marcello	RI	BvA
9	DPA	H14B	Donato Vincenzo	RI	BvA
10	DIS	H07A	Drei Alberto	RI	BvA
11	DIS	H07A	Garavaglia Elsa	RI	BvA
12	CSA	H13X	Guarisco Gabriella	RI	BvA
13	IAR	H05X	Guzzetti Franco	RI	BvA
14	DPA	H10A	Neri Raffaella	RI	BvA
15	DPA	H12X	Pracchi Attilio	RI	BvA
16	DPA	H10A	Prusicki Marco	RI	BvA
17	DIS	H13X	Scazzosi Lionella	RI	BvA
18	DPA	H14B	Tacchini Giovanni	RI	BvA
19	DPA	H10C	Vidulli Paola	RI	BvA
20	DPA	H10A	Zucchi Cino	RI	BvA

97A5069

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministero della sanità, con il quale sono state soppresse le tabelle XXXIX, XXXIX-*bis*, XXXIX-*ter*, XLI, XLI-*bis*, XLI-*ter*, XLI-*quater*, annesse al regio decreto n. 1652/1938 ed è stata istituita la tabella XVIII-*ter*, annessa al regio decreto n. 1652/1938, recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 20 settembre 1996 ai fini dell'adeguamento didattico dei corsi del diploma universitario in scienze infermieristiche, tecnico di laboratorio biomedico, ortottista ed assistente di oftalmologia, terapista della riabilitazione, tecnico di audiometria ed audioprotesi, sostituiti rispettivamente dai nuovi diplomi di «infermiere», «tecnico sanitario di laboratorio biomedico», «ortottista-assistente in oftalmologia», «fisioterapista», «tecnico audiometrista» e «tecnico audioprotesista» (nei quali viene sdoppiato il diploma di tecnico di audiometria ed audioprotesi), nonchè della istituzione dei corsi di diploma universitario in «logopedista» e «dietista», e della trasformazione della scuola di ostetricia in corso di diploma universitario in «ostetrico/a»;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 24 ottobre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel titolo II (Ordinamento delle facoltà), al capo II (facoltà di medicina e chirurgia): prima dell'art. 40 sono inserite le parole «Sezione I - Corso di laurea in medicina e chirurgia», prima dell'art. 52 sono inserite le parole «Sezione II - Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria», prima dell'art. 53 sono inserite le parole «Sezione III - Corsi di diploma universitario dell'area sanitaria».

Art. 3.

Nel titolo II (Ordinamento delle facoltà), al capo II (facoltà di medicina e chirurgia), gli articoli da 53 a 82 (corsi di diploma universitari dell'area sanitaria) sono abrogati e sostituiti come segue:

Titolo II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

Omissis

CAPO II

Facoltà di medicina e chirurgia

Sezione I

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Omissis

Sezione II

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Omissis

Sezione III

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELL'AREA SANITARIA

Art. 53.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

53.1. — Nell'ordinamento universitario - Facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

dietista;

fisioterapista;

infermiere;

logopedista;

ortottista - assistente in oftalmologia;

ostetrica/o;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti

nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

53.2. — I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni e si svolgono in sede ospedaliera — policlinici universitari, IRCCS, ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

53.3. — In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della Sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

53.4. — Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

53.5. — Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

53.6. — Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

53.7. — I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento nel Corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'Azienda.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

53.8. — Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di D.U. tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

53.9. — Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello con funzioni

di coordinatore, delegato dal direttore generale ed un rappresentante dei collegi o associazioni del profilo professionale di riferimento.

53.10. — È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. L'Osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di D.U.;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 54.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto Esame finale

54.1. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

54.2. — Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

54.3. — Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

54.4. — Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

54.5. — L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

54.6. — La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal Rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 55.

Norme generali relative agli ordinamenti tabellari

55.1. — Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinare di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

55.2. — La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 56.

Norme di passaggio

56.1. — A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di Scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al Rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra Università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

56.2. — Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

56.3. — Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno accademico 1997/1998 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-Sanità, su proposta delle università e delle regioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETISTA

Art. 57.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

57.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di dietista.

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Dietista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di quindici.

57.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744.

Art. 58.

Ordinamento didattico

58.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

58.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F07A Medicina interna, F07C Malattie apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

58.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di Biologia.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso di Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Chimico-tecnologica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed all'alimentazione.

B.1 Corso integrato di Biochimica e fisiologia.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di Microbiologia ed igiene.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.3 Corso integrato di Tecnologia alimentare e merceologia.

Settori: C01B Merceologia, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, G08A Scienza e Tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

B.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale, della nutrizione e del ricambio.

C.1 Corso integrato di Biochimica della nutrizione e del ricambio.

Settore: E05A Biochimica.

C.2 Corso integrato di Fisiologia della nutrizione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di Patologia generale e fisiopatologia della nutrizione.

Settori: F04A Patologia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1 Corso integrato di Legislazione sanitaria ed alimentare.

Settori: F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, N09X Istituzioni di diritto pubblico.

D.2 Corso integrato di Nutrizione nelle collettività e nella ristorazione collettiva e di massa.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.3 Corso integrato di Psicologia generale e speciali dell'alimentazione e sociologia.

Settori: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11B Psicologia sociale, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.4 Corso integrato di Dietologia, dietetica e dietoterapia generale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina Interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e strutture di ristorazione (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area E - *Educazione alimentare, politiche alimentari e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1 Corso integrato di Educazione sanitaria ed educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.2 Corso integrato di Geografia economica e politiche alimentari.

Settori: M06B Geografia economico-politica, P01A Economia politica.

E.3 Corso integrato di Psicopatologia alimentare.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

E.4 Corso integrato di Nutrizione artificiale.

Settore: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.5 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area F - *Nutrizione clinica e dietoterapia* (crediti 3.0)

Obiettivo: apprendere i principi di terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1 Corso integrato di Malattie dell'apparato digerente.

Settore: F07D Gastroenterologia.

F.2 Corso integrato di Malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F08A Chirurgia generale.

F.3 Corso integrato di Malattie dell'apparato cardiovascolare e renale.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07F Nefrologia.

F.4 Corso integrato di Patologie dell'età evolutiva, della gravidanza e dell'età geriatrica.

Settori: F07A Medicina interna, F19B Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

F.5 Corso integrato di Dietetica applicata e deontologia professionale.

Settore: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

F.6 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle specifiche competenze nel campo dell'alimentazione e nutrizione, le seguenti esperienze ed atti (decreto ministeriale n. 744/1994):

aver acquisito la capacità di utilizzo di sistemi informativi per: raccolta ed archiviazione dati; elaborazione di tabelle dietetiche e menù; raccolta e selezione di materiale bibliografico; creazione grafici e videoscrittura; gestione flussi informativi sull'attività di un servizio;

saper riconoscere e valutare i caratteri bromatologici ed organolettici degli alimenti crudi e loro trasformazioni conseguenti alla conservazione e cottura;

saper valutare visivamente pesi e volumi degli alimenti;

aver visitato un laboratorio specialistico di analisi quali-quantitative degli alimenti;

aver preso visione di un capitolato di appalto per la fornitura di derrate alimentari e per servizi di ristorazione per sani e/o malati;

aver visitato una struttura modello del settore della ristorazione ospedaliera e collettiva;

5 relazioni valutative su strutture di ristorazione;

frequenza di almeno n. 80 ore in una cucina ospedaliera, seguendo tutte le fasi di preparazione del vitto e delle diete speciali;

50 prelievi di campionatura per il controllo batteriologico degli alimenti e discussione dei risultati degli esami;

formulazione n. 10 tabelle di composizione degli alimenti;

compilazione n. 10 liste di equivalenti di nutrienti;

calcolo del fabbisogno nutrizionale per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di razioni alimentari per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di almeno n. 10 questionari per la rilevazione delle abitudini e dei consumi alimentari;

effettuazione di almeno 10 interviste (cinque familiari, cinque individuali);

svolgimento di una relazione comprendente l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti;

simulazione di n. 5 interventi a carattere informativo rivolto a campioni di popolazione;

partecipazione ad un programma di indagine epidemiologica nutrizionale;

partecipazione all'elaborazione di un progetto di educazione alla salute comprensivo di: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, programmazione, attuazione, valutazione dei risultati;

esecuzione di n. 10 plicometrie e n. 10 impedenziometrie;

effettuazione di n. 50 bilanci idro-salini;

esecuzione di almeno n. 50 anamnesi alimentari comprensive della rilevazione dell'apporto energetico globale e per singolo nutrienti;

calcolo e formulazione di almeno n. 50 diete per soggetti affetti da patologie;

aver sostenuto almeno n. 30 colloqui di esplicazione della dieta al paziente (dieta simulata e/o role playing);

esecuzione dell'impostazione di almeno n. 50 casi d'intervento nutrizionale distinti per patologie, comprensivo di: descrizione e valutazione del caso, definizione degli obiettivi, scelta delle modalità operative, criteri di verifica;

aver seguito almeno n. 20 casi di pazienti in nutrizione artificiale;

aver seguito almeno n. 50 iter di valutazione nutrizionale;

aver eseguito almeno n. 10 training per pazienti in nutrizione artificiale a domicilio;

aver seguito almeno n. 5 casi di anoressia e n. 5 casi di bulimia/BED in diverse fasi di trattamento;

impostazione del piano di trattamento di almeno 10 casi individuali e/o di gruppo (comprensivi delle tipologie) insieme alla équipe terapeutica, comprendente la definizione degli obiettivi, criteri di verifica degli stessi, esercitazioni con simulazioni e/o role playing.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 59.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

59.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «fisioterapista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 30.

59.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 60.

Ordinamento didattico

60.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri), le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

60.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono ripartiti nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali, deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia medica e clinica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

60.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: Lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, Statistica ed Informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia, genetica e microbiologia.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana e istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica.

B.2 Corso integrato di Cinesiologia e metodi di riabilitazione generale.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 Corso integrato di Psicologia e pedagogia.

Settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di Metodologia della riabilitazione.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 Corso integrato di Patologia generale e farmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di Neurologia.

Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 Corso integrato di Patologia dell'apparato locomotore.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Corso integrato di Metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 Corso integrato di Metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di Medicina generale e specialistica.

Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

D.3 Corso integrato di Geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di Psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

D.5 Corso integrato di Neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori: F11B Neurologia, Fi6B Medicina fisica riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

D.6 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area E - *Metodi e tecniche della riabilitazione* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva.

E.1 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia).

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 Corso integrato di Medicina materno-fetale.

Settori: F19A Pediatria, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4 Corso integrato di Economia sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B Politica economica.

E.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area F - *Metodi e tecniche della riabilitazione speciale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

F.2 Corso integrato di Riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumato-

logia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Corso integrato di Igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale.

F.4 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio pratico da effettuarsi presso le strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione di 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta o geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva e in 100 soggetti (o per almeno 1.000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE
(Con sedi a Modena e Reggio Emilia)

Art. 61.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

61.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di infermiere.

Il corso ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato di 150.

61.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 62.

Ordinamento didattico

62.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolare settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazione, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

62.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

9.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integrato di Fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A.6 Inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Fisiopatologica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di Fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienza dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di Patologia fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.4 Corso integrato di Immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.5 Corso integrato di Metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I Semestre

C.1 Corso integrato di Medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di Igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di Infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II Semestre

C.6 Corso integrato di Medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di Tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X: Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di Elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di Infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area D - *Organizzativa e di infermieristica applicata* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere comunitarie.

D.1 Corso integrato di Psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.2 Corso integrato di Economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di Medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa - crediti 1.0).

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di Psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 Corso integrato di Infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze tecniche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei Comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Corso integrato di Medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E.2 Corso integrato di Scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X Storia della Medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di Infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA B - *Standard formativo pratico di tirocinio.*

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

a aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

a2 servizi di Sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

a3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b essere in grado di:

b1. saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

b2. saper agire in modo coerente con la contestualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

b3. dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b4. dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b5. riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

b6. comprendere le finalità dei servizi territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del secondo anno di corso, deve:

a. avere effettuato 1.000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi ine-

renti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500).

a2. assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

a3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b. essere in grado di:

b1. identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

b2. fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

a. aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria

servizi di chirurgia specialistica

psichiatria

area critica

assistenza domiciliare

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

b. aver effettuato oltre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c. essere in grado di:

c1. identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

c2. pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

c3. pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

c4. contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

c5. analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

c6. valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VQR;

c7. collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c8. interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro familiari, della collettività, del personale collaborante;

c10. dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LOGOPEDISTA

Art. 63.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

63.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di logopedista.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Logopedista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 10.

63.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze e competenze necessarie a svolgere le proprie attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742.

Art. 64.

Ordinamento didattico

64.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professio-

nalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programma per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

64.2 — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i Corsi integrati ed i relativi settori scientifico-discipliari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del Corso è quello di far conseguire allo studente *a)* le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione; *b)* le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, L09A Glottologia e linguistica, M07E Filosofia del linguaggio, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologia, M11E Psicologia clinica, Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

11.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi generali di linguistica (fonetica, fonologia, morfo-sintassi, semantica e pragmatica).

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Linguistica I.

Settori: L09A Glottologia e linguistica, M11E Psicologia clinica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M07E Filosofia del linguaggio.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso strutture universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Anatomo-fisiologia e scienze della comunicazione applicate alla logopedia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi fondamentali dell'anatomofisiologia degli organi di senso e della fonazione, nonché i principi della comunicazione umana con riguardo all'afferenza sensoriale ed a quella espressiva, alle modalità d'elaborazione centrale e di relazione inter-individunie.

B.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

B.2 Corso integrato di Psicologia.

Settori: M10A Psicologia generale, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

B.3 Corso integrato di Scienze della comunicazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo.

B.4 Corso integrato di Linguistica II.

Settori: L09A Glottologia e linguistica, M10B Psicobiologia e pscicologia fisiologica, M07E Filosofia del linguaggio.

B.5 Corso integrato di Logopedia generale.

Settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

Area C - *Fisiopatologia e semeiotica della comunicazione e logopedia generale* (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia del linguaggio e della comunicazione, nonché delle specifiche correlazioni cliniche, comprese

quelle con organi, sistemi ed apparati connessi con la funzione comunicativa; deve iniziare altresì ad apprendere le tecniche logopediche e riabilitative specifiche.

I Semestre

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di Patologia e clinica della comunicazione.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.3 Corso integrato di Semeiotica generale.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Corso integrato di Medicina specialistica.

Settori: F11B Neurologia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillofacciale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.5 Corso integrato di Neurolinguistica.

Settori: F11B Neurologia, L09A Glottologia e linguistica, M07E Filosofia del linguaggio.

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

II Semestre

C.7 Corso integrato di Semeiotica speciale.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.8 Corso integrato di Neuroscienze applicate.

Settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.9 Corso integrato di Logopedia I.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1000 ore nell'intero anno).

III Anno

Area D - *Logopedia professionale* (crediti: 7).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle patologie funzionali alla riabilitazione logopedica, nonché acquisire le tecniche logopediche e di riabilitazione specifica, comprese quelle relative alla psicomotricità.

I Semestre

D.1 Corso integrato di Patologia e clinica della comunicazione.

Settori: F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.2 Corso integrato di Logopedia II.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di Fono-logopedia.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 Corso integrato di Scienze umane e medicina sociale.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, M09A Pedagogia generale, M11B Psicologia sociale.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

II Semestre

D.6 Corso integrato di Logopedia e riabilitazione logopedica.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.7 Corso integrato di Riabilitazione psicomotoria.

Settori: F11A Psichiatria, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche, L26A Discipline dello spettacolo.

D.8 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

D.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed edraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato, con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (D.M. 742/1994), con il continuo monitoraggio del tutore, ai seguenti atti:

eseguito valutazioni logopediche finalizzate alla impostazione del trattamento riabilitativo su almeno: 20 pazienti in età evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva.

eseguito personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute ciascuno) su:

2 pazienti affetti da disfonia;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età evolutiva;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età adulta;

1 paziente affetto da disfonie successive a chirurgia della laringe;

1 paziente affetto da disturbi della parola da cansa organica periferica;

1 paziente affetto da disturbi della deglutizione;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva;

2 pazienti affetti da afasia e disartria;

2 pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apprendimanto in età evolutiva;

2 pazienti con disturbi della flenza verbale;

partecipato alla stesura di almeno 2 diagnosi funzionali previste per la certificazione dell'handicap (legge 104).

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 65.
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

65.1. — L'Università di Modena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, istituisce il corso di Diploma Universitario di Ortottista-assistente in oftalmologia.

Il corso ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del Diploma Universitario di «Ortottista-assistente in oftalmologia».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 10.

65.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 66.
Ordinamento didattico

66.1 — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

66.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i Corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del Corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare, di rieducazione di handicaps della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e specialistica.

66.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi culturali per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i fondamenti di fisica, chimica, istologia, embriologia, anatomia e fisiologia e di ortottica. Deve infine acquisire conoscenze di informatica applicata.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomo-fisiologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

A.4 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Fisiopatologia della visione binoculare.

Settori: E10X Biofisica medica, F14X Malattie dell'apparato visivo.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture specialistiche universitarie ed ospedaliere (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, motilità oculare e visione binoculare* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali dell'anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della motilità oculare e della visione binoculare, nonché i principi di ottica fisiopatologica e di psicologia.

B.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia dell'apparato visivo.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

B.2 Corso integrato di Anatomo-fisiologia della motilità oculare e della visione binoculare.

Settori: E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

B.3 Corso integrato di Ottica fisiopatologica I.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

B.4 Corso integrato di Psicologia medica.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia oculare, della motilità oculare e della visione binoculare semeiotica e ortottica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisioterapia della funzione visiva, della motilità oculare e della visione mono-binoculare, l'ortottica generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le nozioni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di refrazione ed alla loro correzione.

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia della funzione visiva.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.2 Corso integrato di Ottica fisiopatologica II.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.3 Corso integrato di Patologia oculare.

Settori F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.4 Corso integrato di Ortottica generale.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.5 Corso integrato di Semeiotica e metodologia ortottica.

Settori F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.6 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Semiologia oculare, ortottica, metodologie di rieducazione funzionale e del trattamento riabilitativo ortottico* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di contallologia.

D.1 Corso integrato di Semeiotica oftalmologica I.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.2 Corso integrato di Neuroofialmologia.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia.

D.3 Corso integrato di Fisiopatologia generale e specialistica correlata.

Settori: F04A Patologia generale F07A Medicina interna, F19A Pediatria generale e specialistica F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.4 Corso integrato di Motilità oculare e strabismi.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.5 Corso integrato di Rieducazione handicap funzione visiva I.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.6 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area E - *Metodi e tecniche relativi ai presidi di trattamento riabilitativo ortottico e della rieducazione della visione* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i metodi, le tecniche e l'utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli handicaps della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene e medicina legale.

E.1 Corso integrato di Farmacologia oculare, igiene e medicina del lavoro.

Settori: E07X Farmacologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22A Igiene generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro.

E.2 Corso integrato di Rieducazione handicap funzione visiva II.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

E.3 Corso integrato di Riabilitazione neuropsicovisiva.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F14X Malattie dell'apparato visivo.

E.4 Corso integrato di Chirurgia ed assistenza oftalmica.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

E.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area F - *Pratica ortottica e della riabilitazione della disabilità visiva* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche semeiologiche, metodi, tecniche, presidi della rieducazione, handicaps della funzione visiva, ortottica in età evolutiva, in età adulta e geriatrica; deve conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione.

F.1 Corso integrato di Semeiotica oculare II.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F.2 Corso integrato di Rieducazione handicap funzione visiva in età evolutiva.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F.3 Corso integrato di Ortottica.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F.4 Corso integrato di Diritto sanitario, medicina legale, etica e deontologia.

Settori: F02X Storia della Medicina, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato, in relazione alle specifiche competenze nel campo dei disturbi motori e sensoriali della visione, ai seguenti atti (decreto ministeriale n. 743/1994):

350 determinazioni della acuità visiva, della sensibilità al contrasto, della fissazione oculare;

350 determinazioni e trattamenti preventivi-riabilitativi ortottici dei disturbi della visione mono-binoculare e della motilità oculare dell'handicap della funzione visiva, dei disturbi della convergenza-divergenza e della accomodazione della diplopia, del nistagino;

350 misurazioni della deviazione oculare negli strabismi concomitanti latenti e manifesti ed incomitanti;

350 determinazioni della correlazione ottica e prismatica con relativa applicazione in tutti i tipi di disturbi della motilità oculare e della visione binoculare;

100 effettuazioni di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica: rifrazione, campo visivo, senso cromatico, senso luminoso, adattometria, contattologia, elettrofisiologia, ecografia, biometria, pachimetria, fluoroangiografia, tonometria, tonografia;

150 osservazioni di aspetti fisiologici della motilità oculare e della visione binoculare;

esperienza pratica con tutti i metodi, tecniche, presidi ottici, e prismatici inclusi, di esame e trattamento rieducativo riabilitativo ortottico in almeno 350 pazienti con disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in almeno 40 portatori di handicap della funzione visiva; relativa compilazione cartelle cliniche ortottiche o dell'ipovedente;

80 osservazioni di aspetti fisiologici della funzione visiva;

100 osservazioni di pazienti con patologie oculari e degli annessi;

400 esami di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

100 ore di assistenza di sala operatoria.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 67.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

67.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di ostetrica/o.

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio. del diploma universitario di ostetrica/o.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 15.

67.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 68.

Ordinamento didattico

68.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

68.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dall'Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X Diritto amministrativo.

68.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Istologia ed anatomia umana.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di ostetricia generale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 Inglese scientifico.

Settori: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Fisiologia applicata all'ostetricia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 Corso integrato di Microbiologia, immunologia, immunoematologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2 Corso integrato di Fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

B.3 Corso integrato di Ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).

Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 Corso integrato di Patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

C.2 Corso integrato di Fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di Patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.4 Corso integrato di Assistenza al parto.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, F08A Chirurgia generale.

C.5 Corso integrato di Puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata.

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 Corso integrato di Medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F07I Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 Corso integrato di Igiene e di puericultura.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F19A Pediatria generale e specialistica.

D.3 Corso integrato di Anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4 Corso integrato di Metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III ANNO - I Semestre

Area E - *Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia)* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a detenninare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1 Corso integrato di Patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2 Corso integrato di Ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 Corso integrato di Senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4 Corso integrato di Etica ed economia sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III ANNO - II Semestre

Area F - *Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro* (credito: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 Corso integrato di Organizzazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 Corso integrato di Scienze umane.

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica cli-

nica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740).

1) Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali.

2) Sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti.

3) Aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti.

4) Aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata.

5) Aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata.

6) Aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili.

7) Aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie.

8) Aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie.

9) Aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina e chirurgia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOMETRISTA

Art. 69.
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

69.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audiometrista.

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Tecnico audiometrista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 10.

69.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzione di tecnico audiometrista riguardo alla prevenzione, e riabilitazione delle patologia del sistema uditivo e vestibolare, su prescrizione del medico specialista (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667).

Art. 70.
Ordinamento didattico

70.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica progranmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività-seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

70.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione dei fenomeni biologici e fisiopatologici, in generale e riguardo ad organi ed apparati connessi con l'apparato uditivo e vestibolare, le condizioni di audiologia ed audiometria e le basi culturali per la comprensione dei fenomeni relazionali ed interpersonali per poter intervenire, per quanto di competenza, nella prevenzione e valutazione delle situazioni patologiche del tema uditivo; le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la prevenzione, la diagnosi strumentale e la riabilitazione del sistema uditivo e vestibolare.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale applicata, F22C Medicina del lavoro, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, K10X Misure elettriche ed elettroniche, M11E Psicologia clinica.

68.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A4 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Audiometria generale.

Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

A.6 Corso di Inglese scientilico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; deve apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; deve apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1 Corso integrato di Fisiopatologia.

Settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di Psicologia.

Settori: M10A Pscicologia generale M11E Psicologia clinica.

B.3 Corso integrato di Audiologia.

Settori: F15B Audiologia, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di Audiometria I.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

Area C - *Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psicoacustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

I Semestre

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

Settore: F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di Medicina e geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.3 Corso integrato di Audiometria II.

Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II Semestre

C.5 Corso integrato di Patologia.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.6 Corso integrato di Medicina materno-infantile.

Settori: F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di Audiometria infantile.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze e riabilitazione in logopedia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.8 Corso intergrato di Medicina sociale, igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area D - *Audiologia clinica ed industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo e dell'handicap conseguente a pàtologia dell'apparato uditivo e vestibolare; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1 Corso integrato di Audiologia clinica I.

Settore: F15 B Audiologia.

D.2 Corso integrato di Audiometria protesica.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di Audiologia riabilitativa.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 Corso integrato di Audiologia industriale.

Settori: B01B Fisica, F15B Audiologia, F22C Medicina del lavoro.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area E - *Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare, apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile; conoscere i principi di diritto; medicina legale e deontologia professionale.

E.1 Corso integrato di Audiologia clinica II.

Settore: F15B Audiologia.

E.2 Corso integrato di Audiometria III.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

E.3 Corso integrato di Audiologia preventiva.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

E.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settore: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667), le seguenti esperienze ed attività:

almeno 100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale e l'impedenzometria;

almeno 50 audiometrie comportimentali infantili;

aver eseguito in prima persona una misurazione fonometrica;

aver conseguito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito almeno 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito almeno 100 manovre otoscopiche finalizzate all'ispezione del C.U.E.

aver compiuto almeno 50 rilevazioni dei potenziali evocati uditivi;

aver eseguito almeno 10 misure della funzione vestibolare;

aver formulato personalmente la strategia audiometrica in almeno 30 pazienti con patologie uditive;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione vestibolare;

aver partecipato personalmente ad almeno un programma di screening uditivo.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOPROTESISTA

Art. 71.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

71.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista.

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Tecnico audioprotesista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 10.

71.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzione di audioprotesiste in modo da provvedere alla selezione, fornitura adattamento, controllo e addestrumento all'uso dei presidi protesici per la prevenzione e riabilitazione dei deficit uditivi, su prescrizione del medico specialista (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668).

Art. 72.

Ordinamento didattico

72.1 — Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito.

il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratica comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio clinico guidato esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II armo, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica prograrnuata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

72.2. — Le aree didattico-organzzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di conseguire allo studente le basi conoscitive e pratiche nel campo biologico, fisico, clinico tecnologico psicologico e sociale per effettuare la prevenzione e la corretta valutazione dei deficit auditivi, per selezionare adattare e valutare l'efficacia dell'apparecchio acustico, per comprendere gli aspetti neurofisiologici e psicologici del soggetto ipoacusico, per il rilevamento e la personalizzazione dell'impronta, per educare ed addestrare il soggetto ipoacusico all'uso corretto dell'apparecchio acustico e alla discriminazione del parlato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia Umana, E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale applicata, F22C Medicna del lavoro, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, K10X Misure elettriche ed elettroniche, I26A Bioingegneria meccanica, M11E Psicologia clinica.

16.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A1. Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica Medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Audiometria generale.

Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

A.6 Corso di Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; deve apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; deve apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1 Corso integrato di Fisiopatologia.

Settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di Psicologia.

Settori: M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.3 Corso integrato di Audiologia.

Settori: F15B Audiologia, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di Audiometria I.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

Area C - *Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria* (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura della funzione uditiva e vestibolare, i principi tecnici e clinici di base della protesizzazione acustica nel bambino e nell'anziano.

I Semestre

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

Settore: F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di Medicina e geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.3 Corso integrato di Audiometria II.

Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II Semestre

C.5 Corso integrato di Patologia.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.6 Corso integrato di Medicina materno-infantile.

Settori: F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di Audiometria infantile.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze e riabilitazione in logopedia.

C.8 Corso intergrato di Medicina sociale, igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I Semestre

Area D - *Fisica acustica bioingegneria e elettronica, audiologia riabilitativa e protesica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della fisica acustica, bioingegneria, elettronica ed informatica applicati alla protesizzazione acustica nonché i principi della riabilitazione della funzione uditiva e dell'handicap relativo a patologie uditive ed i principi di audiologia industriale.

D.1 Corso integrato di Biofisica applicata.

Settore: E10X Biofisica.

D.2 Corso integrato di Audiologia ed audiofonologia.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di Audioprotesi III.

Settori: F15B Audiologia, I26A Bioingegneria meccanica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettrocniche.

D.4 Corso integrato di Audiologia industriale.

Settori: B01B Fisica, F15B Audiologia, F22C Medicina del lavoro.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture ospedaliere ed estraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II Semestre

Area E - *Conoscenze avanzate di tecnologie biomediche, biomeccanica e tecniche audioprotesiche* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire in via definitiva i fondamenti delle tecnologie biomediche, della biomeccanica, della riabilitazione audioprotesica, della strumentazione elettronica al fine di una corretta applicazione dell'apparecchio acustico.

E.1 Corso integrato di Tecnologia biomedica, biomeccanica della riabilitazione e strumentazione elettronica.

Settore: I26A Bioingegneria meccanica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

E.2 Corso integrato di Tecnologia audioprotesica.

Settori: F15B Audiologia, K05B Informatica.

E.3 Corso integrato di Scienza e tecnologia dei materiali biomedici dei sussidi uditivi.

Settori: F15B Audiologia, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26A Bioingegneria meccanica.

E.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settore: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668), le seguenti esperienze ed attività:

100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale e l'impedenzometria e la valutazione del campo dinamico;

50 audiometrie comportamentali infantili;

aver eseguito in prima persona 5 misurazioni fonometriche;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito almeno 100 manovre otoscopiche di cui almeno 20 in soggetti di età pediatrica, finalizzate all'ispezione del C.U.E. e della M.T.

aver compiuto almeno 15 impronte del C.U.E. di cui almeno 3 soggetti in età pediatrica;

aver idoneamente selezionato il materiale, la forma e la eventuale ventilazione in almeno 15 applicazioni di chiocciole, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver costruito e correttamente applicato e verificato 15 chiocciole od altri sistemi di accoppiamento acustico, di cui almeno 3 in soggetti di età pediatrica;

aver selezionato personalmente la protesi acustica adeguata in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver adattato e collaudato personalmente il presidio protesico in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver seguito personalmente la riparazione ed il ripristino di 15 protesi.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 73.
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

73.1. — L'Università di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è 10.

73.2. — Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biomediche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 74.
Ordinamento didattico

74.1. — Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito.

Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

74.2. — Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia, F22A Igiene generale ed applicata, K10X Misure elettriche ed elettroniche, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

18.3. — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I Semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato di Chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Inglese scientifico.

Settori: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II Semestre

Area B - *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di Chimica biologica e biochimica clinica.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di Organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I Semestre

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di Patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di Microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di Fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II Semestre

Area D - *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di Patologia clinica e citopatologia.

Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di Immunologia ed immunoematologia.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di Istopatologia.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 Corso integrato di Bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settore: F02X Storia della medicina.

D.5 Corso integrato di Igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO

Area E (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e cito-istopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I Semestre

E.1 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.2 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di anatomia patologica.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

II Semestre

E.5 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anato-istopatologia.

E.6 Corso integrato di Farmacotossicologia e galenica farmaceutica.

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di Citogenetica e genetica medica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8 Corso integrato di Patologia clinica e patologia molecolare.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

«TABELLA B - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio (D.M. 745/1994), nella misura minima sottoindicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semiautomatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

050 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

020 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure: di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

020 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citoatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citogenetiche;

030 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

030 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R.;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

020 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata;

020 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

010 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale. dermatologico e rettale;

020 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante.

050 procedure analitiche cromatografiche.

Art. 75 - *Abrogato*

Art. 76 - *Abrogato*

Art. 77 - *Abrogato*

Art. 78 - *Abrogato*

Art. 79 - *Abrogato*

Art. 80 - *Abrogato*

Art. 81 - *Abrogato*

Art. 82 - *Abrogato*

Modena, 4 novembre 1996.

Il rettore: CIPOLLI

97A5070

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997), **coordinato con la legge di conversione 1° luglio 1997, n. 189** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art.11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art. 2-*bis*, stampata con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Attuazione della direttiva 96/2/CE

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo *tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature multistandard,* la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi *e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti,* la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea.

3. Con la medesima procedura *di cui ai commi 1 e 2* possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, prrevia deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono.*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali,*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

— La direttiva n. 96/2/CE, che modifica la direttiva n. 90/388/CEE, in relazione alle comunicazioni mobili e personali, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 20 del 26 gennaio 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 dell'11 aprile 1996 - 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 192 del 24 luglio 1970 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 24 settembre 1990 - 2ª serie speciale.

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva delle telecomunicazioni), così recita: «2. Su proposta del Minstro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dle presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati,

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di istallare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salvè le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di inteconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere».

Art. 2.

Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:

a) *riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori;*

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM *a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'eccesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera* a), *a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi più brevi;*

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio;

d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera *b)*, è avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:

a) *prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;*

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri.

3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la riparti-

zione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali *dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche* al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata.

Art. 2-*bis*.

Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture

1. *Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati.*

2. *La installazione di infrastrutture dovrà essre sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.*

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A5305

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE giugno 1997, n. **1221.**

Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità, come modificato dall'art. 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

Alle presidenze delle giugnte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

e, per conoscenza:

All'Associazione nazionale comuni italiani (A N C.I)

All'Unione province italiane (U P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N C E M)

PREMESSA.

Le modificazioni ed integrazioni apportate dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, alla normativa che disciplina l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità, rendono necessaria la stesura di una nuova circolare esplicativa, che sostituisce integralmente la precedente n. 1218 dell'ottobre 1996.

Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Il Fondo opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permetterà a tutti i soggetti beneficiari di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari, necessari ad affrontare la délicata fase della progettazione delle opere pubbliche.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995.

1. DOTAZIONE DEL FONDO.

La norma stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera *a)*, decreto-legge n. 32/1995).

Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.

2. SOGGETTI BENEFICIARI.

Possono usufruire delle risorse del Fondo i soggetti richiamati espressamente dal comma 54, e cioè: le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.

3. SPESE FINANZIABILI.

Il legislatore ha stabilito che «con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie» (comma 54).

L'anticipazione può essere richiesta «sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria» (comma 56).

Con il Fondo è, pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per ciò che attiene al «programma di opere pubbliche da realizzare», di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al «programma» disciplinato dalla legge n. 109/1994. Ad avviso di questo Istituto, ai fini dell'attivazione delle risorse del fondo, nel concetto di programma, va ricompreso qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti.

Lo stretto riferimento al programma *ex lege* 109, infatti, impedirebbe il finanziamento dei progetti preliminari, nonostante l'esplicito riferimento agli stessi operato dal comma 54.

4. IL LIMITE DELL'ANTICIPAZIONE.

Le norme istitutive del Fondo stabiliscono che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti non possa essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.

Questo istituto ritiene altresì necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralità di interventi di modeste dimensioni.

L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa U.E. allorché attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 2082/1993) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.

Il Fondo, dunque, non può essere considerato uno strumento per la normale attività di progettazione, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.

Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 2 miliardi di lire.

5. I COSTI.

a) il tasso di interesse:

la norma prevede che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla cassa medesima con la Tesoreria dello Stato e stabilisce che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dello Stato.

Nessun onere per interessi, quindi, graverà sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, poiché tali interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 58).

b) Le spese di valutazione:

la cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 57, si riserva di effettuare dei supplementi di istruttoria, richiedendo le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie anche in vista dell'eventuale valutazione da affidare a società esterne. Le eventuali spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione. I relativi interessi, restano viceversa a carico del bilancio dello Stato, come indicato al precedente punto *a)*.

c) Le spese di amministrazione:

sulle somme dovute i beneficiari devono altresì riconoscere alla Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.

6. RIMBORSO ED EVENTUALI INTERESSI DI MORA.

La norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, è rimborsata secondo le modalità concordate con l'Istituto, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, risultando in tale provvista compresa la stessa quota di progettazione cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi cinque anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia

stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione di tutti i soggetti beneficiari, ed in particolar modo di quelli individuati nel comma 55 (regioni ed enti locali), sulla necessità di assicurare, entro i termini previsti, i rimborsi dovuti al fondo, al fine di evitare il pagamento degli interessi di mora che resta comunque a carico dei soggetti stessi.

Tutti i beneficiari potranno richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo decennale con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, calcolato al tasso vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (attualmente 7,50%).

Il ricavato del mutuo sarà utilizzato per estinguere la posizione debitoria dell'ente e ricostituire le disponibilità del Fondo.

7. DOCUMENTI ISTRUTTORI.

Ai fini istruttori dovrà essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995;

2) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;

3) Delibera di assunzione dell'anticipazione (in bollo per i soggetti tenuti) adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva o definitiva, deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di prima erogazione ovvero di quattro anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, nonché la commissione dello 0,05% calcolata sull'importo dell'anticipazione e su quello delle spese di valutazione;

b) l'assunzione dell'obbligo — qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali — di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77/1995.

c) l'assunzione dell'obbligo a carico del soggetto beneficiario di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria, indicato nel provvedimento di concessione.

4) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:

a) per i soli consorzi misti e per le società per la gestione di servizi pubblici: la natura giuridica e la composizione del capitale;

b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

c) l'indicazione dell'importo dei soli lavori e forniture;

d) l'eventuale appartenenza dei soggetti ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera *a)*, decreto-legge n. 32/1995);

e) l'esecutività o immediata eseguibilità o definitività della delibera di assunzione dell'anticipazione.

5) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.

8. LA PROCEDURA.

La procedura è articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione.

Concessione:

8.1 Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato al soggetto beneficiario:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;

b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;

c) l'ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di commissione per spese di amministrazione sulle suddette spese di valutazione.

Erogazione:

8.2 Le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcelle vidimate dagli ordini professionali competenti).

Per tutti i soggetti per i quali non opera la garanzia sussidiaria di cui al comma 55 (consorzi tra enti locali anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, consorzi di bonifica e di irrigazione, società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, aziende speciali) le erogazioni saranno inoltre subordinate alla presentazione della fidejussione di uno o più enti consorziati ovvero di idonea fidejussione assicurativa o bancaria di durata analoga all'anticipazione.

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

Restituzione:

8.3 Come già esposto al punto 6, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, quinquennale o quadriennale, per la restituzione di tutte le somme dovute.

A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, il soggetto beneficiario provvede al rimborso delle somme dovute, utilizzando esclusivamente un bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la cassa fornisce già predisposto (la Divisione V - Ufficio riscossioni può essere contattata per qualsiasi problematica connessa alla restituzione dell'anticipazione).

Qualora gli enti ordinariamente mutuatari della Cassa intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'istituto, gli stessi potranno richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Sarà cura degli stessi enti provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità operative attinenti la restituzione saranno comunicate con successive istruzioni.

9. REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'*iter* cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni nell'ipotesi in cui la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa entro un anno dalla data di concessione, previa restituzione di tutte le spese comunque sostenute da questa amministrazione, quantificabili in una commissione dello 0,01% calcolata sul totale dell'anticipazione concessa e delle eventuali spese di valutazione.

10. ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO.

La Cassa depositi e prestiti, al fine di agevolare l'ammissione al cofinanziamento comunitario delle opere le cui progettazioni usufruiscono delle risorse del fondo, trasmetterà alle regioni di riferimento tutte le determine di concessione delle anticipazioni.

Ciò consentirà alle medesime regioni di valutare l'opportunità di inserire le iniziative nei programmi operativi plurifondo, anche in sede di riprogrammazione periodica dei programmi.

Allo stesso scopo le determine saranno trasmesse, attraverso appositi tabulati periodici, ai Ministeri del bilancio e del tesoro nonché alla commissione delle Comunità europee.

Il direttore generale: SALVEMINI RISTUCCIA

LEGGE 28 dicembre 1995, n. **549**

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (art. 1 commi 54, 55, 56, 57 e 58, come modificato dall'art. 8 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).

Comma 54:

al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

Comma 55:

qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

Comma 56:

i soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.

Comma 57:

l'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Comma 58:

alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

97A5122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C. 20986 XV J (1112) del 17 aprile 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Catapano multicolore calibro 250», che la ditta Pirotecnica Catapano di Catapano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Saviano (Napoli), località Fusariello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio non può essere utilizzato nel territorio nazionale, avendo un calibro superiore al massimo consentito.

97A5124

Estinzione del Convento del Carmelo dei Padri carmelitani scalzi, in Piacenza

Con decreto ministeriale 2 giugno 1997 viene estinto il Convento del Carmelo dei Padri carmelitani scalzi, in Piacenza. Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

97A5125

Estinzione del Monastero delle Suore agostiniane di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in San Benedetto del Tronto.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1997 è dichiarato estinto il Monastero delle Suore agostiniane di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il patrimonio di cui è titolare l'ente medesimo è devoluto alla Congregazione delle Suore «Istituto del Divino Amore», con sede in Roma.

97A5126

Nuova denominazione alla parrocchia di S. Stefano di Venola, in Marzabotto

Con decreto ministeriale 2 giugno 1997 la Parrocchia di S. Stefano di Venola, con sede in Marzabotto ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di S. Giuseppe di Pian di Venola e contestualmente trasferito la propria sede, nell'ambito del comune di Marzabotto (Bologna) dalla via Ca' Muratori, 1 alla via Torrente di Venola, 16/2. È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente medesimo datato 25 aprile 1996 e composto di nove articoli.

97A5127

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 giugno 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1702,05
ECU	1917,02
Marco tedesco	976,23
Franco francese	289,58
Lira sterlina	2834,42
Fiorino olandese	867,20
Franco belga	47,312
Peseta spagnola	11,553
Corona danese	256,41
Lira irlandese	2568,90
Dracma greca	6,192
Escudo portoghese	9,671
Dollaro canadese	1234,44
Yen giapponese	14,874
Franco svizzero	1166,35
Scellino austriaco	138,74
Corona norvegese	232,35
Corona svedese	219,89
Marco finlandese	327,32
Dollaro australiano	1269,73

97A5293

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Delimitazione tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Albegna, ubicata nel comune di Orbetello.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del presidente della regione Toscana in data 19 maggio 1997, si è proceduto alla delimitazione ex art 31 del cod. nav. alla foce del fiume Albegna, ubicata nel comune di Orbetello (Grosseto), nel senso che i limiti tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce sopramenzionata, sono stabiliti subito a valle del ponte viario, asservito alla ss. 1 Aurelia, limitando la linea di demarcazione all'alveo del citato fiume ed alle due controfosse laterali e che, giusto verbale del 3 febbraio 1995, la menzionata linea di demarcazione, deve intendersi estesa e comprensiva dei due controargini delle controfosse, il tutto come meglio individuato nella planimetria catastale, dove sono evidenziate le particelle che delimitano il demanio marittimo, salvo quelle dei lobi destro e sinistro dell'asta terminale, che dovranno essere oggetto di apposita delimitazione tra la proprietà privata ed il demanio marittimo.

97A5128

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate.

Decreto n. 80 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «PARACILLINA P.S.» (amossicillina triidrato) polvere solubile - nelle confezioni barattoli da 100 e 250 g.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: barattolo da 1000 g - numero di A.I C. 100045032

Validità: per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta in tutte le sue confezioni il perido di validità è ora di 36 mesi chiuso, di 12 mesi dopo la prima apertura. I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa aventi la validità precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 81 del 4 giugno 1997

Medicinale veterinario prefabbricato «SOLUZIONE CALCIO GLUCONATO 20%».

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ancona.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - numero di A.I.C. 102283013,

flacone da 500 ml - numero di A.I.C. 102283025;

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: calcio gluconato 20 g; altri componenti: acido borico, fenolo, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipocalcemia, paresi puerperale, osteomalacia, tossicosi, emorragie asma, allergie, shock anafilattico.

Specie di destinazione: bovini, equini, vitelli, puledri, ovini, suini, suinetti e cani.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 82 del 4 giugno 1997

Medicinale veterinario prefabbricato «VITAMINA B1 10%».

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Pontelungo (Ancona).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 102284015.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono. principio attivo: tiamina cloridrato 10 g; altri componenti: alcool benzilico, sodio edetato, sodio metabisolfito, sodio idrossido soluzione diluita (2N), acqua p.p.i. q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: bovini ed equini, vitelli, puledri, ovini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle carenze di vitamina B1, neuriti, polineuriti, astenia, inappetenza, surmenage, poliencefalomacia dei vitelli.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 83 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «LEPTO C.I.» vaccino inattivato contro la leptospirosi canina, confezioni 1 flacone, 25 flaconi e 100 flaconi da 1 dose.

Titolare A.I.C.: SmithKline-RIT S.A. - Genval (Belgio) rappresentata in Italia dalla società SmithKline-RIT & e French di Milano.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a , con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595;

produttore: Pfizer Animal Health S.A., Louvain-La-Neuve (Belgio);

numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

1 flacone da 1 dose - numero di A.I.C. 101421030;

25 flaconi da 1 dose - numero di A.I.C. 101421016;

100 flaconi da 1 dose - numero di A.I.C. 101421028.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 84 del 4 giugno 1997

Medicinale veterinario prefabbricato «SOLVENTE D.F.» per la ricostituzione dei vaccini vivi liofilizzati Intervet per la malattia di Aujeszky dei suini, nelle confezioni scatola da 10 flaconi da 100 ml e scatola da 10 flaconi da 200 ml (nuove confezioni di medicinale veterinario prefabbricato già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: alle nuove confezioni viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

scatola 10 flaconi da 100 ml - numero di A.I.C. 102347073;

scatola 10 flaconi da 200 ml - numero di A.I.C. 102347085.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 85 del 4 giugno 1997

Medicinale veterinario prefabbricato «SOLVENTE STANDARD» per la ricostituzione dei vaccini vivi liofilizzati Intervet per la malattia di Aujeszky dei suini, nelle confezioni scatola da 10 flaconi da 100 ml e scatola da 10 flaconi da 200 ml (nuove confezioni di medicinale veterinario prefabbricato già autorizzato).

Titolare A I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore. Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: alle nuove confezioni viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

scatola 10 flaconi da 100 ml - numero di A.I.C. 102345055;

scatola 10 flaconi da 200 ml - numero di A.I.C. 102345067.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 86 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «RISPOVAL PASTEURELLA» vaccino inattivato contro le infezioni da Pasteurella haemolytica nel bovino

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a , con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore· Pfizer Animal Health S.A. di Louvain-La-Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.:

1 flacone di vaccino da 5 dosi + flacone di solvente da 10 ml - numero di A.I.C. 102262033;

1 flacone di vaccino da 10 dosi + flacone di solvente da 20 ml - numero di A.I.C 1022620019;

1 flacone di vaccino da 25 dosi + flacone di solvente da 50 ml - numero di A.I.C. 102262021;

1 flacone di vaccino da 50 dosi + flacone di solvente da 100 ml - numero di A.I.C. 102262045.

Composizione:

flacone di vaccino liofilizzato, 1 dose contiene:

principi attivi: antigeni inattivati di Pasteurerlla haemolytica tipo A1 ceppo NL 1009, almeno 200 RU* di leucotosside, almeno 345 RU* di antigene capsulare (*unità di misura: Relativa Elisa);

altri componenti: tampone fosfato salino q.b. ad un massimo di 1,2 ml (sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, acqua per preparazioni iniettabili - nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone di solvente, una dose da 2 ml contiene:

adiuvanti: amfigene base 0,025 ml, drakeol 5 0,075 ml, alidrogel 2% 0,240 ml;

altri componenti: polisorbato 80, sorbitan oleato, tampone fosfato salino (sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato mono-

basico, sodio fosfato bibasico anidro, acqua p.p.i. - nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini contro le infezioni respiratorie da Pasteurella haemolytica.

Specie di destinazione: bovini sani di più di 3 mesi.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 87 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «FELOCEL CVR» vaccino vivo attenuato, liofilizzato, trivalente contro la Panleucopenia, la Rinotracheite virale e le affezioni respiratorie sostenute da Calicivirus dei gatti.

Titolare A.I.C.: ditta estera SmithKline-RIT S A. - Genval (Belgio) rappresentata in Italia dalla società SmithKline & French di Milano.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a , con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595;

produttore: Pfizer Animal Health S A , Louvain-La-Neuve (Belgio);

numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

1 flacone di vaccino liofilizzato + solvente - A.I C. numero 101430027;

25 flaconi di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. numero 101430015.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 88 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «ENDURACELL 6 (DA 2PL)» vaccino vivo attenuato, combinato, liofilizzato contro cimurro, epatite infettiva (CAV1), infezioni respiratorie causate dall'adenovirus tipo 2 (CAV2) parainfluenza e leptospirosi dei cani

Titolare A.I.C.: ditta estera SmithKline-RIT S.A - Genval (Belgio) rappresentata in Italia dalla società SmithKline & French di Milano.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595;

produttore: Pfizer Animal Health S.A , Louvain-La-Neuve (Belgio);

numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

1 flacone di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. numero 101426021;

25 flaconi di vaccino liofilizzato + solvente - A.I.C. numero 101426019.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 89 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «SCOURGUARD 3» vaccino polivalente contro le diarree neonatali del vitello sostenute da Rotavirus e Coronavirus e da E. Coli K99+.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biological (Belgio) rappresentata in Italia dalla società SmithKline & French S.p.a. (Italia).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595;

produttore: Pfizer Animal Health S.A., Louvain-La-Neuve (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 90 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPICIN 66» ampicillina triidrato polvere solubile.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I C. nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 busta da 1000 g - numero di A.I.C. 102397015;

1 busta da 100 g - numero di A.I.C. 102397027;

10 buste da 100 g - numero di A.I.C. 102397039.

Composizione: principio attivo: ampicillina triidrato 76,2 g (pari ad ampicillina base 66 g); altri componenti: silice colloidale anidra, glucosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Specie di destinazione: vitelli, suini e volatili.

Indicazioni terapeutiche terapia causale delle infezioni batteriche, primarie e secondarie sostenute da microorganismi sensibili alla ampicillina. In particolare: infezioni dell'apparato gastrointestinale e genitourinario, nonchè setticemie, poliartriti, onfaliti, ascessi, ferite ecc.

Tempi di attesa:

vitelli: 4 giorni;

suini: 4 giorni;

volatili: 48 ore.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 91 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «PORSILIS BEGONIA» vaccino vivo attenuato deleto contro la malattia di Aujeszky nelle confezioni scatola 10 flaconi da 50 dosi e 10 flaconi da 100 dosi (nuove confezioni di prodotto medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore. la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I C.: alle nuove confezioni vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

scatola da 10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. numero 102337058;

scatola da 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. numero 102337068.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 92 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «TRIALPLUCINE» josamicina polvere idrosolubile.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Azienda terapeutica italiana - A.T.I. - con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate

titolare A.I.C. (limitatamente al rappresentante): la società estera titolare dell'A.I.C. del prodotto medicinale per uso veterinario sopraindicato è ora rappresentata dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 0680229052;

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario stessa è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società estera Laboratories Virbac S.A. nello stabilimento sito in Carros (Francia);

numeri di A.I.C.: alla sottoindicata confezione viene ora assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato: scatola da 10 bustine da 10 g - numero di A.I.C. 101852010.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 93 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «VITAMINA C LUGARESI» tipo forte, soluzione iniettabile nelle confezioni flacone da 10 ml e 20 ml (numero di A.I.C. rispettivamente 101795021, 101795019).

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

denominazione: la denominazione della specialità medicinale sopraindicata ora autorizzata è la seguente: «VITALENE C»;

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 102398017;

numeri di A.I.C.: alle preesistenti confezioni viene ora attribuito, in seguito al suddetto cambio di denominazione, il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 102398031;

flacone da 20 ml - numero di A.I.C. 102398029.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario aventi la denominazione precedentemente autorizzata e contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 94 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «DALMAZIN» (cloprostenolo destrogiro) soluzione iniettabile, nella confezione: 5 flaconi da 20 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 5 flaconi da 10 ml - numero di A.I.C. 101725048.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 95 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «VITAMINA E LUGARESI» soluzione iniettabile nella confezione flacone da 20 ml (numero di A.I.C. 101797031).

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

denominazione: la denominazione della specialità medicinale sopraindicata ora autorizzata è la seguente: VITALENE E»;

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 102400013;

numeri di A.I.C.: alla preesistente confezione viene ora attribuito, in seguito al suddetto cambio di denominazione, il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone da 20 ml - numero di A.I.C. 102400025.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario aventi la denominazione precedentemente autorizzata e contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 96 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «VITAMINA KC LUGARESI» soluzione iniettabile nella confezione flacone da 20 ml (numero di A.I.C. 101798015).

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

denominazione: la denominazione della specialità medicinale sopraindicata ora autorizzata è la seguente: «VITALENE KC»;

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 102399019;

numeri di A.I.C.: alla preesistente confezione viene ora attribuito, in seguito al suddetto cambio di denominazione, il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone da 20 ml - numero di A.I.C. 102399021.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario aventi la denominazione precedentemente autorizzata e contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 97 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «METRICURE» cefapirina benzatina ad uso endouterino nella confezione scatola da 12 siringhe da 19 g (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola 12 siringhe da 19 g - numero di A.I.C. 101965022.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 98 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «ROMICIN L.A» (ossitetraciclina bidrato) soluzione iniettabile ad azione protratta.

Titolare A I C.: Nuova ICC-UPJOHN S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Pontina km 47,015 - codice fiscale 01414750594.

Produttore la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose a t.p. da 100 ml - numero di A.I.C. 101972014;

flacone multidose a t.p. da 250 ml - numero di A.I.C. 101972026.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono: principio attivo: ossitetraciclina bidrato; eccipienti: magnesio ossido, sodio formaldeide solfossilato, etanolammina q.b. per l'aggiustamento del pH, dimetilacetamide, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempi di attesa: carni: 28 giorni (suini ed ovini); 14 giorni (bovini), latte· 7 giorni (pari a 14 mungiture).

Le carni di animali morti o macellati d'urgenza in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche: bovini, ovini e suini: terapia causale delle infezioni, primarie e secondarie, sostenute da microorganismi sensibili all'ossitetraciclina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 99 del 4 giugno 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «RABBIVAC» vaccino liofilizzato contro la rabbia a base di virus inattivato nelle confezioni: 1 flacone di liofilizzato con 1 dose di vaccino + 1 flacone di solvente da 1 ml; 10 flaconi di liofilizzato con 1 dose di vaccino + 10 flaconi di solvente da 1 ml

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifica apportata:

officina farmaceutica: la produzione della sospensione virale inattivata, dei controlli in process sul prodotto finito dal vaccino, avviene anche presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, sito in Teramo, via Campo Boario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 100 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «LONGAMOX» amossicillina triidrato, sospensione iniettabile ad azione protratta flaconi da 100 e 250 ml, A.I.C. numero 100189012 - 100189024.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifica apportata:

tempo di attesa: per la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata il tempo di attesa ore autorizzato è il seguente: carni: 21 giorni; latte: 72 ore (pari a 6 mungiture) per i bovini, 108 ore (pari a 9 mungiture) per gli ovini.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti il tempo di sospensione in precedenza autorizzato possono rimanere in commercio sino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5146

Revoca di prodotto medicinale per uso veterinario

Decreto n. 90 del 4 giugno 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPICIN 20» ampicillina triidrato polvere solubile, busta da 1000 g - A.I.C. numero 100227026.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

La specialità medicinale per uso veterinario «AMPICIN 20» confezione busta da 1000 g, A.I.C. numero 100227026 autorizzata all'immissione in commercio con decreto 9 agosto 1995 non può essere più venduta a decorrere dal 31 dicembre 1997.

97A5146-*bis*

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° luglio 1997-1° gennaio 1998 dei prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042) e «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043).

Si rende noto che, per il periodo 1° luglio 1997-1° gennaio 1998, il tasso di interesse semestrale lordo relativo ai prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042) e «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043) a tasso variabile emessi dalla Cassa depositi e prestiti, è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 349136 del 26 settembre 1994, nella misura del 3,75%.

Si comunica, altresì, che i sopraindicati prestiti obbligazionari saranno rimborsati anticipatamente alla data del 1° gennaio 1998 (vedi comunicato della Cassa depositi e prestiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997).

97A5239

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professori universitari di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare I18X convertitori, macchine ed azionamenti elettrici - anche per le esigenze didattiche dei corsi di diploma in ingegneria della prima facoltà di ingegneria, con particolare riferimento ai corsi di diploma universitario tenuti presso la sede di Alessandria;

settore scientifico-disciplinare K05A sistemi di elaborazione delle informazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5161

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Macerata risultano vacanti due posti di professore universitario di seconda fascia - settori scientifico-disciplinari: L16B (linguistica francese), P01G (economia internazionale), per le discipline sottospecificate alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina: lingua francese (settore L16B);

disciplina: economia dell'integrazione europea (settore P01G).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico, disciplinare predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

97A5158

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la seconda facoltà di agraria (sede di Foggia) dell'Università degli studi di Bari sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di agraria (sede di Foggia):

processi della tecnologia alimentare - settore scientifico-disciplinare G08A. scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari,

coltivazioni erbacee - settore scientifico-disciplinare G02A: agronomia e coltivazioni erbacee.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5159

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza un posto per il settore scientifico-disciplinare N04X «diritto commerciale».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5160

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 150, concernente: «Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12, seconda colonna, art. 2, comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... per ogni *ulteriore* riunione di corse, ...», leggasi: «... per ogni riunione di corse, ...»; inoltre, a pag. 13, seconda colonna, art. 6, comma 1, dove è scritto: «... nel presente *articolo*, ...», leggasi: «... nel presente *decreto*, ...».

97A5147

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 1 0 9 7 *

L. 1.500